

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N.102/CFA (2016/2017)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI COM. UFF. N. 080/CFA– RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2016

### COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; con la presenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

**1. RICORSO DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016;**

**PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA DEL 27.4.2015 - NOTA N. 924/86PF15-16/SP/CC DEL 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016)**

**2. RICORSO DEL SIG. ARBOTTI FERNANDO AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 3;
- AMMENDA DI € 10.000,00,

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016;**

**PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA DEL 27.4.2015 - NOTA N. 924/86PF15-16/SP/CC DEL 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016)**

#### **1) Il ricorso del sig. Pulvirenti.**

**1.1)** Con ricorso in data 9 novembre 2016, il sig. Antonino Pulvirenti ha proposto reclamo avverso la decisione, di cui al C.U. n. 24/TFN - Sezione Disciplinare 2016/2017 del 12 ottobre 2016, con la quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (di seguito anche solo "TFN"), gli ha inflitto la sanzione dell'ammenda di Euro 25.000,00, avendo ravvisato, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale prot. 919/17 pf 15-16/SP/ac in data 20 luglio 2016, le responsabilità disciplinari ascrittegli, in qualità di Presidente della Catania Calcio s.p.a., ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere - in concorso con altri soggetti, anche allo stato non identificati - compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B Bologna - Catania disputata il 27 aprile 2015, nonché, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del C.G.S., per avere - in concorso con altri soggetti, anche allo stato non identificati - violato i doveri di lealtà,

probità e correttezza attraverso condotte poste in essere in vista della gara del campionato di serie B Brescia - Catania del 9 maggio 2015.

**1.2)** Più in particolare, il sig. Pulvirenti ha impugnato e chiesto l'annullamento della citata decisione del TFN esclusivamente in punto di affermata sussistenza dell'illecito di cui all'art. 7 C.G.S. in relazione alla partita Bologna - Catania del 27 aprile 2015, lamentando che, nella fattispecie, erroneamente il TFN avrebbe ritenuto essere stata superata la c.d. "fase preparatoria" dell'illecito contestato, non essendovi stati contatti di alcun tipo tra i soggetti destinatari del deferimento - ed in particolare del sig. Arbotti, che secondo la Procura Federale avrebbe svolto il ruolo di *trait d'union* con i giocatori del Bologna in vista di una possibile *combine* della partita in questione - ed i partecipanti alla gara il cui svolgimento si assume essere stato alterato, ossia, appunto, i giocatori del Bologna, che non solo non risultano essere stati identificati ma neppure individuati allusivamente (con il riferimento convenzionale ad un numero di maglia o all'orario di un treno, come è diffusamente avvenuto per le altre gare disputate dal Catania ed oggetto dei precedenti procedimenti sanzionatori disciplinari di cui questa Corte ha avuto occasione di occuparsi nel 2015 e nel 2016) nel corso di una delle numerosissime conversazioni telefoniche captate nell'ambito del procedimento penale che ha visto coinvolti lo stesso Pulvirenti e l'altro odierno ricorrente, sig. Fernando Arbotti. Di più, secondo il Pulvirenti, alcuni dei contenuti di tali intercettazioni telefoniche allegate dalla Procura Federale quali elementi a supporto del deferimento in relazione alla partita in oggetto, addirittura deporrebbero in senso favorevole alla difesa, dimostrando piuttosto come in relazione a tale partita non vi fosse stato un vero e proprio accordo e come, in ogni caso, l'Arbotti non avesse assunto alcuna concreta iniziativa finalizzata effettivamente all'alterazione della gara con il Bologna.

**1.3)** Quanto infine alle dichiarazioni rese dal Pulvirenti nell'audizione dinanzi alla Procura Federale in data 27 luglio 2015, nelle quali si menzionano come possibili giocatori coinvolti nella *combine* della gara con il Bologna, i calciatori Gastaldello e Maietta, l'inattendibilità dell'affermazione, frutto di informazioni che il Pulvirenti ammette essere *de relato* e rimaste prive di qualsivoglia riscontro di veridicità, nonostante le numerose conversazioni telefoniche captate, sarebbe dimostrata dalla circostanza che il Maietta neppure sarebbe stato convocato in quanto squalificato e che entrambi tali calciatori, auditi dalla Procura Federale, hanno persino negato di conoscere i soggetti destinatari del deferimento e non risultano essere stati sottoposti a procedimento disciplinare o a indagini penali per la vicenda in esame.

**1.4)** In definitiva, la conclusione alla quale è pervenuto il TFN nella decisione impugnata per cui l'esame della documentazione in atti confermerebbe l'esistenza di contatti e di comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara Bologna - Catania e sarebbero idonei ad integrare l'illecito disciplinare contestato, sarebbe, ad avviso del Pulvirenti, non solo generica ma anche inspiegabile ed ingiustificata.

## **2) Il ricorso del sig. Arbotti.**

**2.1)** Con ricorso in data 17 ottobre 2016, anche il sig. Fernando Arbotti ha impugnato la decisione del TFN n. 24 del 12 ottobre 2016, con la quale, in accoglimento del medesimo deferimento del Procuratore Federale prot. 919/17 pf 15-16/SP/ac in data 20 luglio 2016, gli è stata inflitta, in relazione ai medesimi addebiti sopra ricordati e contestati anche al sig. Pulvirenti, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), oltre ad un'ammenda di Euro 10.000,00 (diecimila), chiedendo in via gradata: i) dichiarare l'inammissibilità del deferimento per carenza di potere giurisdizionale della FIGC, essendo stato il sig. Arbotti soggetto all'ordinamento federale solo sino al 31 marzo 2015 mentre i fatti oggetto di deferimento sarebbero tutti successivi a tale data; ii) dichiarare l'incompetenza del TFN; iii) dichiarare la nullità dell'atto di deferimento per la sua indeterminatezza; iv) dichiarare la nullità dell'atto di deferimento per violazione dei diritti fondamentali della difesa ex art. 111 Cost. violazione e falsa applicazione dell'art.2 del C.G.S.; v) sospendere il procedimento in attesa della definizione del procedimento penale n. 233/2014; vi) nel merito, riformare l'impugnata decisione prosciogliendo l'Arbotti dagli addebiti disciplinari contestati o in subordine rideterminare in modo maggiormente favorevole al ricorrente la sanzione al medesimo irrogata.

**2.2)** Oltre alle eccezioni di natura pregiudiziale e preliminare sopra ricordate, che peraltro, come rilevato dal TFN, reiterano pedissequamente quelle già proposte, deliberate e reiette nei

precedenti procedimenti che hanno visto coinvolto nell'ambito della giustizia sportiva il sig. Arbotti, nel merito, quest'ultimo si duole, sostanzialmente, che il TFN non si sia avveduto del fatto che lo stesso sig. Arbotti, come emergerebbe chiaramente dalle intercettazioni telefoniche sulle quali la Procura Federale ha fondato il suo deferimento, abbia, in generale nei suoi rapporti, diretti o indiretti, con i signori Di Luzio, Delli Carri e Pulvirenti, ma anche nello specifico con riferimento alle due gare oggetto di deferimento, millantato contatti e interventi, in particolare con i calciatori delle squadre avversarie del Catania, che in realtà non era in grado di coltivare e che comunque non ci sarebbero mai stati, risultando peraltro spesso vittima del doppio gioco condotto dal duo Di Luzio - Delli Carri che, come chiarirebbero le intercettazioni telefoniche, ancorché scettici sulle reali capacità relazionali dell'Arbotti, nondimeno ne accreditavano il ruolo con il Pulvirenti al fine di beneficiare, spesso anche in luogo dello stesso Arbotti, delle somme il cui pagamento era richiesto al Pulvirenti e destinato alle combine degli incontri.

### **3) L'udienza dinanzi alla Corte Federale d'Appello Nazionale Sezioni Unite.**

Il 14 dicembre 2016 dinanzi a questa Corte convocata a Sezioni Unite, gli avvocati dei ricorrenti hanno illustrato le loro difese, con il supporto di deduzioni a verbale rassegnate dal legale del sig. Arbotti, il quale ha con esse eccepito la nullità/improcedibilità/irricevibilità/inammissibilità dell'atto di deferimento per superamento del termine di decadenza di cui agli artt. 44, comma 4 C.G.S. CONI e 32-ter, comma 4, C.G.S. FIGC.. Il rappresentante della Procura Federale ha controdedotto verbalmente ai ricorsi avversari e, a confutazione dell'eccezione da ultimo sollevata dal sig. Arbotti con le ricordate deduzioni scritte, ha richiamato la decisione assunta da questa Corte a Sezioni Unite nella riunione del 23 novembre 2016 e di cui al C.U. n. 075/CFA.

### **4) La decisione Corte Federale d'Appello Nazionale Sezioni Unite.**

**4.1)** Preliminarmente, la Corte riunisce i due ricorsi in quanto promossi avverso la medesima decisione del TFN.

**4.2)** Quanto alle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dal sig. Arbotti, la decisione impugnata va confermata e le eccezioni tutte respinte.

In particolare, l'eccezione di nullità/improcedibilità/irricevibilità/inammissibilità dell'atto di deferimento per superamento del termine di decadenza di cui agli artt. 44, comma 4 C.G.S. CONI e 32-ter, comma 4, C.G.S. FIGC è infondata, atteso che, come già chiarito da queste Sezioni Unite con la decisione del 23 novembre 2016 di cui al C.U. n. 075/CFA, il termine di cui all'art. 32-ter, comma 4, C.G.S. non ha natura perentoria così che l'atto di deferimento emesso oltre la sua scadenza non incorre in nessuna delle forme di invalidità contestate dal sig. Arbotti.

Quanto all'eccezione di inammissibilità del deferimento per carenza di potere giurisdizionale della FIGC, essendo stato il sig. Arbotti soggetto all'ordinamento federale solo sino al 31 marzo 2015 mentre i fatti oggetto di deferimento sarebbero tutti successivi a tale data, la Corte osserva che, come correttamente rilevato dal TFN, in realtà il sig. Arbotti, all'epoca dei fatti (aprile-maggio 2015) risulta fosse iscritto nel Registro degli Agenti dei calciatori presso la FIGC. da qui la palese infondatezza dell'eccezione, peraltro già rigettata da questa Corte con decisione a SS.UU. del 19 aprile 2016 di cui al C.U. n. 109-112/CFA, per le cui motivazioni v. C.U. n. 010/CFA s.s. 2016-2017.

Conseguentemente infondata è l'eccezione di incompetenza del TFN a conoscere e giudicare del deferimento per cui è controversia.

Non meritano condivisione anche le eccezioni di nullità dell'atto di deferimento per la sua presunta indeterminatezza e per violazione dei diritti fondamentali della difesa ex art. 111 Cost. e violazione e falsa applicazione dell'art.2 del C.G.S., atteso che, conformemente all'art. 32-ter, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., il deferimento che ha dato avvio al presente giudizio reca precisa descrizione dei fatti contestati, chiara indicazione delle norme violate e degli elementi di prova acquisiti e sui quali si fondano le incolpazioni ascritte all'Arbotti. E' appena il caso, poi, di riaffermare qui il consolidato principio di libera e legittima utilizzazione in sede sportivo-disciplinare degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi ed in particolare delle risultanze dell'attività captativa posta in essere dagli organi inquirenti della Procura della Repubblica di Catania, fermo restando che tali risultanze investigative devono essere autonomamente valutate dagli organi della giustizia sportiva *"nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità (e perfino di*

*possibilità giuridica, sottratta al Giudice sportivo a fronte di fonti probatorie formatesi nell'ambito della giurisdizione statale) di sindacato sulla loro origine e sul modo della loro acquisizione"* (Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, 18 agosto 2011, C.U. 043/CGF del 19 settembre 2011).

Va infine anche rigettata la richiesta del sig. Arbotti di sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale n. 233/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Catania, attese l'autonomia del procedimento sportivo-disciplinare rispetto a quello penale, l'assenza di questioni pregiudiziali di merito da decidersi con efficacia di giudicato nell'ambito di quest'ultimo e l'esigenza di pervenire celermente alla definizione del procedimento disciplinare.

**4.3)** Nel merito, la Corte ritiene che i ricorsi siano fondati laddove censurano la decisione impugnata con riferimento alla affermata sussistenza di contatti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara Bologna - Catania del 27 aprile 2015 ed idonei a integrare l'illecito sportivo contestato dalla Procura Federale.

Ed invero, a giudizio di questa Corte, gli elementi addotti dalla Procura Federale, nel mentre depongono per la esistenza di un sodalizio avente quale generale finalità illecita l'alterazione dei risultati delle gare del Catania, non sono sufficientemente concludenti ed univoci nel condurre al risultato di far ritenere che lo stesso sodalizio - ed in particolare per quanto qui rileva i signori Pulvirenti e Arbotti - abbia(no) effettivamente posto in essere atti dotati di rilevanza ai fini disciplinari per aver in concreto superato il limite (non solo della fase di ideazione, ma anche) della c.d. "fase preparatoria" dell'illecito di cui all'art. 7 C.G.S.. In tal senso, effettivamente, le intercettazioni telefoniche, pur nella loro cripticità, non offrono nel loro complesso spunti di specifica e oggettiva riferibilità dei contatti intercorsi alla gara Bologna - Catania e talune di esse, come quelle segnatamente identificate con i progr. 69 (almeno in parte) e 1456, possono in effetti prestarsi a quella lettura alternativa e favorevole alla difesa dei ricorrenti che questi ultimi propongono. In un tale contesto, le dichiarazioni rese alla Procura Federale dallo stesso Pulvirenti e dal Di Luzio risultano prive di adeguato riscontro e si rivelano, da sole, insufficienti a far ritenere integrati gli estremi di configurabilità dell'illecito contestato ai sensi dell'art. 7 del C.G.S..

**4.4)** Non di meno, il quadro che emerge depone chiaramente, con riferimento agli elementi allegati dalla Procura Federale con riferimento tanto alla gara Bologna - Catania del 27 aprile 2015 quanto alla gara Brescia - Catania del 9 maggio 2015, per un comportamento dei signori Pulvirenti (v. in particolare intercettazioni captate identificate con i progr. 1806, 186 e 1653) ed Arbotti (v. in particolare intercettazioni captate identificate con i progr. 69, 315 e 473) sicuramente contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva che l'art. 1-bis del C.G.S. impone di osservare a tutti i soggetti che a vario titolo svolgono attività comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

**4.5)** La Corte, pertanto, in parziale accoglimento dei ricorsi dei signori Pulvirenti ed Arbotti ed in riforma della decisione impugnata del TFN, con riferimento alla gara Bologna - Catania ravvisa nei fatti loro contestati la violazione dell'art. 1-bis del C.G.S. e non già dell'art. 7 del C.G.S., riducendo conseguentemente come da dispositivo la sanzione inflitta.

**4.6)** Il ricorso del sig. Arbotti va invece respinto per quanto attiene alla gara Brescia - Catania, atteso che il comportamento dallo stesso tenuto, per come valutabile alla luce delle intercettazioni captate identificate con i progr. 737, 115, 125, 127 e 131, costituisce palese violazione degli obblighi di cui al citato art. 1-bis C.G.S., la cui violazione è stata pertanto correttamente ravvisata e sanzionata dalla decisione impugnata.

Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2:

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pulvirenti Antonino riducendo la sanzione dell'ammenda ad € 10.000,00;

- accoglie parzialmente, il ricorso come sopra proposto dal Sig. Arbotti Fernando confermando la sola ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

### **3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DI:**

- **SIG. RISPOLI VINCENZO ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 16, COMMA 1 REGOLAMENTO AGENTI;**
- **CALC. FAZIO PASQUALE DANIELE ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANDRIA BAT, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 16, COMMA 1 REGOLAMENTO AGENTI;**
- **CALC. CARMINATI OLIVERA BARROS RAPHAEL ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANDRIA BAT, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 21, COMMA 5 REGOLAMENTO AGENTI, NONCHÉ DELL'ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.;**
- **CALC. EVANGELISTA MATTIA ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANDRIA BAT, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 21, COMMA 5 REGOLAMENTO AGENTI, NONCHÉ DELL'ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2449/400 PF14-15 GP/MA DEL 6.09.2016**(Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 3.11.2016)

<b>Il deferimento della Procura federale</b>
--

Con provvedimento 9 settembre 2016 il Procuratore federale ha deferito al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare:

→ Sig. Vincenzo Rispoli, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del codice di giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), nonché dell'art. 16, commi 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Giovanni Taormina, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e l'Andria Bat del 19.1.2012;

→ Sig. Gennaro Palomba, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del codice di giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), nonché dell'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Giovanni Taormina, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e l'Andria Bat del 10.9.2012;

→ Sig. Giorgio Abondio, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C., per rispondere:

⇒ della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del codice di giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), nonché dell'art. 16, commi 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015 per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Pasquale Daniele Fazio, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e l'Andria Bat del 2.8.2010;

⇒ della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del codice di giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, CGS), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 19.7.2010 tra il calciatore Carminati De Oliveira, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 22.01.2010 al 21.01.2012, e la società Andria Bat;

→ Sig. Pasquale Daniele Fazio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Andria Bat, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del codice di giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, GS) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del sig.

Giorgio Abondio, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto con la società Andria Bat del 2.8.2010;

→ Sig. Carminati De Olivera Barros Raphael, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Andria Bat, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del codice di giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente sig. Giorgio Abondio, cui aveva conferito mandato con validità dal 22.1.2010 al 21.1.2012, fosse indicato nel contratto stipulato con la società Andria Bat in data 19.7.2010;

→ Sig. Giovanni Prete, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art.1 *bis*, comma 1, del codice giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché con l'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non aver essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 7.7.2011 tra il calciatore Mattia Evangelista, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 28.7.2010 fino al 27.10.2012, e la società Andria Bat;

→ Sig. Mattia Evangelista, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Andria Bat, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del codice giustizia sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente sig. Giovanni Prete, cui aveva conferito mandato con validità dal 28.7.2010 fino al 27.10.2012, fosse indicato nel contratto stipulato con la società Andria Bat in data 7.7.2011.

Nel deferimento sopra indicato la Procura dava, peraltro, atto:

» dell'intervenuta notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini del 2 maggio 2016;

» della rinotifica della stessa ai deferiti signori Giovanni Prete, Carminati De Olivera e Mattia Evangelista in data 24.6.2016 in quanto in precedenza non reperiti dal corriere;

» dell'intervenuto accordo *ex art. 32 sexies* CGS con il calciatore Giovanni Taormina, avendo ottenuto il consenso della Procura generale dello sport presso il Coni;

» del diniego della predetta Procura Coni in ordine alle altre tre richieste di patteggiamento avanzate dai sigg.ri Prete, Rispoli e Palomba.

#### Il giudizio di primo grado e la decisione del TFN

Prima dello svolgimento dell'udienza innanzi al Tribunale federale nazionale i deferiti Gennaro Palomba, Giovanni Prete e Giorgio Abondio hanno presentato istanze – concordate con la Procura federale – di applicazione della sanzione *ex art. 23* CGS.

Il TFN, ritenuti sussistenti i prescritti presupposti, ha quindi disposto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il signor Gennaro Palomba, l'inibizione di giorni 20 (venti);
- per il signor Giovanni Prete, l'inibizione di 20 giorni (venti);
- per il signor Giorgio Abondio, l'inibizione di giorni 30 (trenta).

Il giudizio proseguiva nei confronti degli altri deferiti.

All'esito della discussione, la Procura federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- > Vincenzo Rispoli, mesi 1 (uno) di inibizione;
- > Pasquale Daniele Fazio, ammenda di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00);
- > Carminati De Oliveira Barros Raphael, ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00);
- > Mattia Evangelista, ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

L'Avv. Giotti, nell'interesse del calciatore Pasquale Daniele Fazio, riportandosi alla memoria difensiva ha, in particolare, ribadito l'eccezione preliminare di improcedibilità. L'Avv. Rigitano, in sostituzione dell'Avv. Chiacchio, per conto del calciatore Evangelista, si è associato alla predetta eccezione.

Il TFN ha, quindi, ritenuto fondata l'eccezione preliminare sotto il profilo dell'irricevibilità del deferimento. Questi i motivi.

«Dall'esame degli atti emerge che i Signori Vincenzo Rispoli e Pasquale Daniele Fazio hanno

ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini, emessa in data 2.5.2016, il successivo 6.5.2016, nella quale veniva concesso un termine a difesa di giorni trenta (in scadenza il 6.6.2016); che i Signori Carminati De Oliveira e Mattia Evangelista hanno ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini, emessa in data 24.6.2016 con altro protocollo, in pari data, nella quale veniva concesso un termine a difesa di giorni trenta (in scadenza il 24.7.2016).

Orbene, il termine per il valido esercizio dell'azione disciplinare tramite adozione dell'atto di deferimento (art. 32 *ter*, comma 4, CGS) giungeva a scadenza per i primi due deferiti il 6 luglio 2016 e per i secondi due deferiti il 23.8.2016, considerati nel calcolo i trenta giorni per lo svolgimento di attività difensiva concessi agli incolpati.

Senonché, l'atto unitario di deferimento è stato adottato il giorno 9.9.2016, allorquando già risultavano scaduti per tutti gli incolpati i termini per poter promuovere l'azione disciplinare.

Sulla natura di tale termine, il Collegio ribadisce l'indirizzo assunto dal Tribunale secondo cui deve ritenersi la sua perentorietà, con conseguente decadenza dall'azione disciplinare nel caso del suo superamento.

Ed invero, il menzionato termine di trenta giorni previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare dalla richiamata norma, che trova rispondenza nell'art. 44, comma 4, CGS CONI, al pari di tutti gli altri termini imposti alle parti del procedimento (Procura federale e incolpati), previsti dal CGS, ha natura perentoria (testualmente, art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43- 19/2016-17); tanto che la sua inosservanza, pur in mancanza di eccezione di parte, deve ritenersi altresì rilevabile *ex officio* ed insuscettivo di sanatoria non potendo rientrare lo stesso nella disponibilità delle parti siccome posto a presidio dell'interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Tanto, in linea con le norme ed i principi del processo civile cui gli organi di giustizia devono conformare la propria attività in forza del richiamo operato dall'art. 2, comma 6, CGS CONI (cfr. TFN C.U. n. 43/2016-17).

Va soggiunto che la Procura federale, titolare dell'azione disciplinare e dunque tenuta a fornire – secondo i principi generali - gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo d'ufficio».

Il Tribunale federale nazionale ha, pertanto, dichiarato irricevibile il deferimento nei confronti dei restanti suddetti deferiti.

#### **Il ricorso del Procuratore Federale**

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 30/TFN del 3 novembre 2016, ha proposto ricorso il Procuratore federale, limitatamente alle posizioni dei sigg.ri Rispoli Vincenzo, Fazio Pasquale Daniele, Carminati De Oliveira Barros Raphael e Evangelista Mattia, in relazione ai quali il deferimento è stato, come detto, dichiarato irricevibile.

→ Con un primo motivo d'appello la Procura federale censura l'assunto sul quale poggia la decisione impugnata e, cioè, che il termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, del codice di giustizia sportiva, indicato da tale norma in trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa assegnato con la comunicazione di chiusura delle indagini, sia da considerarsi perentorio.

Si evidenzia, in tal ottica, nel ricorso, come il termine previsto dall'art. 32 *ter* CGS non possa qualificarsi in alcun modo come perentorio. Del resto, sottolinea, «sul punto lo stesso Tribunale Federale Nazionale si era già espresso in precedenza con decisione CU 2/TFN dell'1.7.2016, con la quale, a seguito dell'eccezione di improcedibilità formulata dal deferito ex art. 32 *ter* CGS, ha espressamente statuito che il termine indicato da tale norma deve intendersi ordinatorio e non perentorio».

La correttezza di tale precedente pronuncia del Tribunale sull'argomento trova conferma, secondo la ricorrente Procura, nel principio pacifico di diritto generale, secondo cui nessun termine può essere considerato perentorio in assenza di specifica previsione da parte della legge di tale sua peculiare natura e senza altrettanto espressa indicazione di sanzione.

Richiama, sotto tale profilo, la pubblica accusa federale, «il disposto di cui all'art. 152, comma 2, c.p.c., applicabile al procedimento sportivo in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del Codice di giustizia sportiva del C.O.N.I., che prevede espressamente: “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.

Ciò posto e considerato che l'art. 32 *ter*, comma 4, del codice di giustizia sportiva non contiene riferimento di sorta, nemmeno indiretto, alla perentorietà del termine appena citato, è evidente che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale Federale nella decisione oggi impugnata è erronea».

Tanto è vero quanto sopra, sottolinea, l'organo ricorrente, che il Giudice di *prime cure* è costretto, per fondare la propria decisione sulla perentorietà del termine, a fare riferimento alla ulteriore norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS. Richiamo, questo, reputato, tuttavia, infondato, per tutta una serie di ragioni, dettagliatamente sviluppate nell'atto di appello.

Evidenzia, poi, la ricorrente Procura federale come il codice di giustizia sportiva del Coni, «entrato in vigore nell'agosto 2014, pur presentando una norma esattamente identica, per formuazione, a quella contenuta nell'art. 32 *ter* comma 4, del CGS (la quale ultima costituisce evidente attuazione del principio stabilito con la corrispondente norma del codice Coni), non ha, invece, previsto una norma analoga a quella di cui all'art. 38, comma 6, del codice di giustizia sportiva della Figc, secondo la quale ultima «tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori», dal che appare logico ricavare l'intenzione del legislatore del codice Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica».

Ad avviso della reclamante Procura, poi, deve «essere riconosciuta la portata generale del principio di tassatività delle cause di improcedibilità, per cui l'assenza di una previsione nell'ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell'atto di deferimento, è preclusiva della possibilità di operare una valutazione in tal ultimo senso, tanto più che, in ambito processuale, sono, comunque, da evitarsi interpretazioni meramente formalistiche».

Secondo parte appellante, da ultimo, il richiamo operato dal giudice di primo grado ad una pronuncia del Collegio di garanzia del Coni (decisione n. 27/2016 – prima sezione) è oggettivamente inconferente, atteso che in detta decisione il Collegio si è espresso sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare; fattispecie che per espressa previsione codicistica è sottoposta ad un termine perentorio, ma che nulla ha a che vedere con la diversa regolamentazione delle fasi di proposizione dell'azione disciplinare e, pertanto, del deferimento.

→ Con un secondo motivo di gravame il ricorrente Procuratore federale censura la decisione del TFN in punto individuazione del momento dal quale inizia a decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del deferimento.

«Nella pronuncia gravata», si argomenta in ricorso, «è dato leggere che tale termine decorrerebbe per ciascun deferito dal momento di comunicazione allo stesso della comunicazione di conclusioni delle indagini

(...)

Non è così.

La proposizione del deferimento, in realtà, è assolutamente tempestiva, in quanto l'ultima notifica della comunicazione di conclusione delle indagini si è perfezionata in data 14.7.2016 nei confronti del sig. Evangelista Mattia, così come provato dalla ricevuta del fax prodotta in atti. Il calcolo corretto del termine per la proposizione dell'azione disciplinare, considerando che con la comunicazione di conclusione delle indagini è stato concesso agli incolpati il termine di trenta giorni per richiedere la propria audizione o depositare memorie, pertanto, porta alla incontestabile conclusione che lo stesso sarebbe scaduto il giorno 12.9.2016, mentre l'atto di deferimento reca la data del 6.9.2016; pacificamente, pertanto, il termine è stato ampiamente rispettato».

Peraltro, sotto tale profilo, la Procura federale evidenzia come il sig. Evangelista Mattia sia uno dei deferiti nei cui confronti il deferimento è stato dichiarato irricevibile, «con evidente errore del Tribunale di *prime cure* nella stessa individuazione della data di notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini anche con riguardo alla semplice posizione individuale di tale tesserato; tanto costituisce anche autonomo vizio della pronuncia gravata, che viene fatto espressamente valere».

«Anche in questo caso, tuttavia», prosegue la reclamante Procura federale, «il Giudice di *prime cure* ha attribuito alla norma una portata che il dato letterale della stessa pacificamente non possiede.



Il dettato normativo posto a base della decisione gravata, infatti, prevede espressamente che il termine per la proposizione del deferimento decorra “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”.

Nessuna indicazione, pertanto, che possa far ritenere la decorrenza del termine correlata alla posizione di ogni singolo deferito.

Non solo.

Se si accedesse a tale ragionamento, si perverrebbe alla conseguenza – aberrante – che nel caso di deferimento con pluralità di soggetti, quale quello in esame, per ciascun deferito decorrerebbe un termine diverso in correlazione al momento nel quale lo stesso ha ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini».

Ancor prima che sul piano logico, poi, tale conclusione, sempre a dire della Procura federale, contrasterebbe anche con il dato sistematico cui è informato il codice di giustizia sportiva.

In assenza di un criterio sicuro per individuare la decorrenza del termine, per principio generale del processo sportivo dovrebbe farsi riferimento ai principi ed alle norme generali del processo civile, secondo cui, appunto, in tutte le ipotesi di adempimento susseguente alla notificazione di un atto, il relativo termine decorre dall’ultima delle notifiche effettuate e giammai per ogni singolo soggetto dal momento di ricezione dell’atto da parte dello stesso. «Chiarissime sul punto, in particolare, sono tutte le norme relative all’iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli, che prevedono tutte indistintamente la decorrenza del termine dall’ultima notificazione (cfr. artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.)».

Ritiene, poi, il Procuratore federale, «che l’interpretazione della norma adottata dal Giudice di primo grado, oltre ad essere del tutto irragionevole sul piano sistematico, avrebbe delle conseguenze pregiudizievoli sull’efficacia dell’azione disciplinare e sull’economicità del giudizio da parte degli organi di giustizia sportiva.

Il procedimento disciplinare, infatti, è unico (gli atti di indagine, la CCI) e, come tale, anche nei casi di più incolpati, l’atto di deferimento è unico ed i termini processuali previsti dall’art. 32 *ter* C.G.S. (30 giorni) non possono che decorrere dalla scadenza dell’ultimo termine a difesa e non già, come sostenuto dal Tribunale, con scansioni temporali differenti per ciascun avisato.

L’eventuale trattazione delle varie posizioni dei soggetti deferiti nell’ambito di un procedimento, pertanto, non può che essere unitaria, perchè l’istruttoria è unica e dunque si determina una connessione soggettiva e oggettiva dei fatti che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento.

Fino alla scadenza dell’ultimo termine a difesa, poi, la Procura potrebbe acquisire documenti, memorie o elementi rappresentati nelle eventuali audizioni post CCI che potrebbero incidere, a favore o a sfavore, sulla posizione di tutti gli avisati, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare. La Procura, pertanto, potrebbe addirittura valutare di archiviare alcune posizioni, alla luce delle difese di altri soggetti coinvolti nel procedimento e destinatari di comunicazione di conclusione delle indagini.

Il ritenere la decorrenza del termine correlata alla precedente ricezione della comunicazione di conclusione indagini per ciascuna singola posizione, infatti, comporterebbe la necessità, in caso di procedimenti complessi quale quello in esame, di procedere con cadenza diversa al deferimento di singoli soggetti, con la conseguenza che l’organo giudicante, da un lato, e lo stesso deferito, dall’altro, vedrebbero irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di avere la piena cognizione su tutti i fatti e posizioni riguardanti una medesima fattispecie; tanto con la concreta possibilità di insorgenza di contrasti di giudicati.

Tutto ciò senza contare, poi, che la promozione di autonomi procedimenti disciplinari con riguardo a posizioni riguardanti la medesima fattispecie complessiva comporterebbe un grave *vulnus* al principio di economia processuale e, non da ultimo, un proliferare di procedimenti diversi che rallenterebbero il corso della giustizia sportiva, con buona pace del principio di efficienza e celerità dell’azione disciplinare, cui tutto il sistema giustiziale sportivo è rivolto».

Da ultimo, il Procuratore federale sottolinea come una ritenuta eventuale diversa decorrenza del termine per ogni singolo soggetto potrebbe comportare «il rischio concreto di premiare azioni strumentali da parte dei deferiti; ritardare la ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini, infatti, potrebbe costituire per ogni singolo incolpato un espediente per vedere la propria

posizione separata dal confronto e dal dibattimento contestuale con gli altri incolpati, con possibilità di definizione di linee difensive strumentali all'esito del giudizio sulle condotte di altri soggetti coinvolti nella medesima fattispecie». Sotto tale profilo, pertanto, il Procuratore federale ritiene che la lettura della norma fornita dal TFN, oltre che avulsa dal dato letterale della stessa ed estranea ai principi generali, è anche evidentemente irragionevole e potenzialmente lesiva degli interessi perseguiti dal sistema della giustizia sportiva federale.

Per quanto attiene al merito delle incolpazioni di cui all'atto di deferimento, «anche in ossequio al principio devolutivo dell'appello», la Procura federale richiama integralmente quanto motivato nello stesso predetto atto di deferimento, «atteso il suo mancato esame da parte del Giudice di primo grado».

Conclude, quindi, il Procuratore federale, chiedendo che l'adita CFA, in riforma in *parte qua* della decisione del TFN, di cui al C.U. n. 30/TFN del 3.11.2016, in relazione alle violazioni contestate nell'atto di deferimento del 6.9.2016, sopra ricordate, voglia rinviare gli atti al Tribunale federale nazionale, affinché esamini le posizioni degli incolpati e si pronunci sul merito in relazione a quanto contestato a tutti i soggetti deferiti. Infine, l'appellante Procura federale, chiede che, nell'ipotesi in cui la Corte adita ritenga pronunciare nel merito, «voglia affermare la responsabilità di tutti i deferiti, per quanto a essi rispettivamente ascritto con l'atto di deferimento (...) comminando agli stessi le sanzioni richieste dinanzi al Giudice di primo grado, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia».

#### Le controdeduzioni

→ Il sig. Fazio Pasquale Daniele, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Fabio Giotti, ha presentato memoria a difesa, replicando puntualmente a tutto quanto dedotto dall'appellante Procura federale e ribadendo, invece, la correttezza e la fondatezza delle motivazioni rese dal Giudice di *prime cure*.

Evidenzia, il suddetto resistente, come la tesi dell'appellante Procura federale risulti infondata, considerato che la norma di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni richiama l'applicazione della norme generali del processo civile solo «per quanto non disciplinato», «con la conseguenza che ove le norme regolamentari dell'Ordinamento sportivo disciplinino espressamente una materia, tale regolamentazione preclude l'accesso alle norme della procedura civile che nel procedimento sportivo hanno solo carattere residuale per colmare vuoti normativi», laddove, invece, nel codice giustizia sportiva Figc «esiste una norma positiva che regola tutti i termini previsti nello stesso codice, ovvero l'art. 38 comma 6».

Il suddetto appellato ritiene, inoltre, che il codice di giustizia sportiva sia «un'insieme di norme unitario che deve essere interpretato non solo secondo il senso delle parole usate, e già tale interpretazione letterale sarebbe sufficiente per dimostrare la perentorietà di tutti i termini, ma anche in maniera logica e sistematica ed è evidente che se il legislatore sportivo ha ritenuto di introdurre una norma nella quale sono stabiliti dei termini all'interno di un Codice nel quale si stabilisce che tutti i termini sono perentori, significa che ha ritenuto il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare perentorio, altrimenti avrebbe disposto espressamente per la sua natura ordinatoria, e tutte le diverse *intentione legis* prospettate dalla Procura federale sono chiaramente orientate a sostenere tesi contrarie alla lettera della norma, e quindi palesemente infondate».

«Stabilita la perentorietà di tutti i termini, la sanzione non può che essere l'improcedibilità e/o l'inammissibilità degli atti compiuti successivamente perché la perentorietà impone il compimento di atti a pena di decadenza entro il termine concesso».

Definito inconferente il richiamo, effettuato dalla Procura federale, alla decisione della CFA pubblicata sul C.U. n. 60/CFA del 14 aprile 2015, il resistente sig. Fazio qualifica «assolutamente infondate» anche le successive argomentazioni di «carattere sistematico» svolte dalla stessa parte appellante, richiamando la decisione n. 16 del 2012 dell'Alta Corte di giustizia sportiva del Coni e, più in generale, le innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari e di sollecita definizione degli stessi.

Quanto al secondo motivo di gravame il resistente ritiene che l'assunto della Procura federale trovi «smentita letterale nello stesso art. 32 *ter* comma 4 CGS», evidenziando come la norma si rivolga all'incolpato e non già agli «incolpati», «essendo l'azione disciplinare personale seppur trattata cumulativamente insieme ad altri deferiti le cui posizioni spesso sono indipendenti e

potrebbero essere trattate separatamente».

Evidenzia, sempre sotto tale profilo, il sig. Fazio, come l'atto del 24 giugno 2016 non sia destinato allo stesso, bensì solo ad altri deferiti e, dunque, come se lo stesso non poteva «certo beneficiare dei termini concessi ad altri non si vede per quale motivo lo stesso debba poi essere destinatario di provvedimenti in relazione ad un atto che non lo riguarda». Osserva, inoltre, che «quella che la Procura federale chiama “rinotifica” è il risultato di un'errata individuazione originaria del luogo di notifica per i sigg.ri Giovanni Prete, Mattia Evangelista e Carminati De Olivera Barros Raphael e deve essere imputata unicamente alla Procura federale alla quale spetta l'individuazione precisa dei soggetti destinatari dei propri atti».

Nel merito, il resistente ritiene che «nella denegata e non creduta ipotesi che l'adita Corte accolga le argomentazioni della Procura federale, gli atti dovranno essere rimessi al Giudice di primo grado per l'esame nel merito così da salvaguardare il doppio grado di giudizio e quindi la richiesta della Procura federale di esame nel merito del deferimento da parte dell'adita Corte dovrà essere in ogni caso respinta».

Trascritte, ad ogni buon conto, «a mero scopo esaustivo», le argomentazioni svolte nel merito nella memoria difensiva di primo grado, il resistente sig. Fazio conclude chiedendo respingersi il ricorso della Procura federale, confermarsi la validità della decisione impugnata e solo in subordine, «in denegata ipotesi», rimettersi gli atti al TFN per «un nuovo esame nel merito prosciogliendo in ogni caso il sig. Fazio Pasquale Daniele dagli addebiti contestati».

→ Anche il sig. Mattia Evangelista, come assistito e difeso dagli avv.ti Chiacchio, Fiorillo e Cozzone, ha svolto proprie controdeduzioni, ritenendo il gravame «palesamente pretestuoso ed infondato», inidoneo «a scalfire il granitico e solidissimo impianto motivazionale elaborato dai Giudici di *prime cure* a supporto della emanata decisione».

«A fronte di argomentazioni tanto lineari ed incisive», si legge nelle controdeduzioni, «basate su un sostrato normativo insuperabile e su un incidere scientifico e logico di rara efficacia, le deduzioni *ex adverso* prospettate risultano a dir poco velleitarie ed evanescenti (anche se, in qualche tratto, apprezzabilmente suggestive), meritando, quindi, il più fermo ed incondizionato rigetto».

L'accoglimento del teorema accusatorio condurrebbe, secondo la prospettiva difensiva, ad «una conseguenza la più abnorme ed intollerabile possibile: tutti i termini riservati ai deferiti sarebbero perentori, mentre quelli previsti per la Procura federale in fase di indagine e di impulso dell'azione disciplinare sarebbero, invece, ordinatori!». Svolge, in tale direzione, il resistente, tutta una serie di acute considerazioni logico-sistematiche (il deferimento è esso stesso esercizio dell'azione disciplinare; anche nella fase antecedente alla notifica del deferimento, i termini sono certamente perentori).

Qualifica, poi, del tutto “singolare” e “fantasiosa” l'ulteriore argomentazione utilizzata dalla Procura federale che fonda la non perentorietà del termine di cui trattasi sulla preesistenza della norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS.

Ragioni logiche, oltre che positive e di ordine sistematico, inducono, poi, ad avviso del resistente Evangelista, a considerare perentorio il termine *de quo*: «L'improcedibilità od irricevibilità del deferimento, dunque, viene dichiarata solo quando siano infruttuosamente spirati entrambi i margini temporali in questione: il che appare quanto mai comprensibile e ragionevole, atteso che l'inerzia e/o, comunque, il ritardo nell'esercizio dell'azione disciplinare, a questo punto dell'iter procedurale, non appaiono più giustificabili né procrastinabili (a meno di non voler ammettere la possibilità, *sine die*, per il requirente di proposizione del deferimento, in aperta e stridente antinomia con il dettato codicistico)».

Né alcuna «valenza ai fini del contendere può, parimenti, assumere la censura mossa dalla Procura in merito a presunti (insussistenti) contrasti tra il plesso normativo in analisi e quello, corrispondente, del codice di giustizia sportiva del Coni».

Un'ultima riflessione viene svolta in ordine al secondo motivo di gravame dell'appellante Procura, ritenuto, anch'esso, del tutto privo di fondamento: «invero, come già ampiamente enunciato nel corso del dibattimento di prime cure, l'ordinamento e la giustizia sportiva hanno, ormai da molto tempo, affrontato e risolto il problema relativo alla trattazione (necessariamente unitaria o meno) dei procedimenti contraddistinti da una pluralità di deferiti: e lo hanno fatto ammettendo la possibilità, in caso di inconvenienti afferenti al pieno esercizio del diritto di difesa

e/od alla corretta instaurazione del contraddittorio (mancata notifica e/od eventuali irregolarità della comunicazione di conclusione delle indagini e/o dell'atto di deferimento, impossibilità per l'incolpato di presenziare al dibattimento perché sottoposto a misure restrittive della libertà personale, ecc.), di stralciare la posizione di tali soggetti, con prosecuzione del procedimento per gli altri deferiti».

«Una applicazione esasperata ed intransigente del principio di unitarietà dei procedimenti con più deferiti», prosegue il resistente, «sarebbe destinata a sfociare in una delle due seguenti situazioni (entrambe estremamente perniciose e destabilizzanti per l'intero ordinamento giuridico-sportivo): 1) in un giudizio con numerose parti, basterebbe l'irregolarità della notifica ad una sola di esse per provocare il rinvio della trattazione anche per tutte le altre, con il rischio di un differimento ad oltranza della discussione, sino alla inevitabile estinzione dello stesso; 2) ove, invece, al contrario, si reputasse doveroso procedere comunque al dibattimento, si verificherebbe l'intollerabile ed iniqua prosecuzione del procedimento medesimo nei confronti di chi non sia stato posto in condizione di difendersi, per non aver mai ricevuto uno o più degli atti introduttivi (c.c.i., deferimento, avviso di convocazione, ecc.)».

Conclude, quindi, il resistente Mattia Evangelista, per il rigetto del ricorso del Procuratore federale.

#### La decisione della CFA

All'udienza fissata, per il giorno 14 dicembre 2016, innanzi questa Corte federale di appello, riunita a sezioni unite, sono comparsi l'avv. Liberati, per la Procura federale e l'avv. Chiacchio per il proprio assistito, nonché per delega avv. Giotti.

I procuratori delle parti hanno illustrato le rispettive argomentazioni difensive, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

#### MOTIVI

La Corte, letto l'atto di appello, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso del Procuratore federale meriti accoglimento nei termini e per le ragioni che di seguito si precisano, non senza aver prima dato atto di aver letto con molta attenzione ed interesse le pregevoli argomentazioni difensive contenute nelle controdeduzioni dell'avv. Giotti, e degli avv.ti Chiacchio-Fiorillo-Cozzone. Tuttavia, le stesse, per quanto suggestive, non possono trovare condivisione.

Giusta quanto anticipato in narrativa, viene fatta oggetto di gravame la decisione del TFN pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 30/TFN del 3 novembre 2016 che ha dichiarato irricevibile il deferimento nei confronti dei sigg.ri Rispoli Vincenzo, Fazio Pasquale Daniele, Carminati De Oliveira Barros Raphael e Evangelista Mattia.

⇒ Con un primo motivo di gravame la Procura federale ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* laddove qualifica come perentorio il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S..

Il motivo è fondato.

Ritiene questa Corte che il termine di cui trattasi non possa essere qualificato perentorio. Difetta, anzitutto, una specifica ed espressa disposizione normativa in tal senso. Una lettura sistematica delle norme federali in materia disciplinare, condotta alla luce delle previsioni del codice di rito civile, induce a ritenere che ai termini previsti per l'apertura e la conclusione del procedimento disciplinare può essere attribuita natura perentoria solo se e in quanto così siano espressamente qualificati dal legislatore federale o sia previsto uno specifico effetto sanzionatorio.

Occorre muovere dalla lettera della norma di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, già ricordata e che per facilità di lettura qui si riporta: «quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)».

Ora, non si può, anzitutto, che prendere atto del fatto, come già sopra osservato, che la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (la norma, peraltro, non senso significato, prevede, appunto, che il Procuratore "esercita" e non già "deve" esercitare l'azione disciplinare). È compito dell'interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi.

E qui viene, appunto, in rilievo la disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS ("Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori") invocata dai deferiti odierni appellati e richiamata dal Tribunale di *prime* cure a fondamento della propria decisione. Detta norma, si applicherebbe, questo, in sintesi, l'assunto anche al termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS. L'assunto non può essere condiviso.

Rimessa al legislatore federale ogni eventuale valutazione in ordine alla opportunità di un espresso e più chiaro coordinamento con la norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS, ragioni di natura sistematica, in primo luogo, inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato.

A partire da quella di cui all'art. 34 *bis*(rubricato "Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi"):

“1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all'Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone”.

Così, invece, l'art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti: "... L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo”.

Nello stesso senso, l'art. 32 *sexies* CGS (intestato "Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione"): "... Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute”.

Se ne ricava che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente: o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Del resto, se l'art. 38, comma 6, CGS valesse effettivamente a qualificare come perentori tutti i termini del codice, le suddette menzionate espresse qualificazioni non troverebbero agevole spiegazione e rischierebbero di tradursi in una mera, *inutiliter data*, duplicazione della prima richiamata disposizione, già di per sé, secondo la prospettazione difensiva degli appellati resistenti, esaustiva e sufficiente.

Occorre, dunque, rinunciare ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, avendo il legislatore sportivo previsto termini di diversa

natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi. E, per quanto qui segnatamente interessa, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria.

Sempre sul piano sistematico occorre, poi, considerare che la norma di cui all'art. 32 *ter* è inserita nel titolo III ("Organi della giustizia sportiva"), mentre quella di cui all'art. 38 è inserita nel titolo IV ("Norme generali del procedimento). Una siffatta collocazione sembra confortare il convincimento di questo Collegio secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS, è effettuato ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, "Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti".

Al più il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere *ex se* i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, qui affermata, appare coerente con il sistema e non contrasta con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, richiamata dal Tribunale federale nazionale, considerato che l'organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso, appunto, proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte.

In tale contesto complessivo di riferimento sistematico è, poi, possibile osservare che il pubblico ministero federale, i cui atti dotati di efficacia endoprocessuale esauriscono i loro effetti nella fase delle indagini preliminari, agisce come organo di investigazione caratterizzato da ampia libertà ed autonomia, seppur, ovviamente, nell'ambito del reticolato normativo dettato per tale fase.

Con riguardo, in particolare, ai tempi ed ai termini dell'attività istruttoria il legislatore della riforma del codice di giustizia sportiva ha indicato delle previsioni di massima volte a regolamentare, per quanto possibile e con efficacia essenzialmente ordinatoria, il susseguirsi delle attività tipiche della fase procedimentale, ferme fatte, ovviamente, le disposizioni dettate ai fini prescrizionali. Traspare, in modo chiaro, dalle suddette indicazioni normative, l'esigenza di una definizione della fase istruttoria preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi, esigenza, questa, più volte, del resto, messa in evidenza dalla dottrina in materia e affermata dalla giurisprudenza sportiva. Non, dunque, una illimitata discrezionalità nella determinazione della durata delle indagini nella fase che precede il deferimento, ma una cadenza temporale ordinamentale affidata al prudente apprezzamento del Procuratore federale da "adeguare" al singolo procedimento istruttorio, in relazione alla complessità della fattispecie ed alle eventuali difficoltà delle acquisizioni probatorie e compatibilmente anche con le esigenze organizzative del suo Ufficio, non facilmente valutabili all'esterno.

Non ci si può, qui, esimere dall'evidenziare, seppur rapidamente ed in via incidentale, come il predetto termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare dalla scadenza del termine a difesa assegnato dalla Procura si rivelerebbe, laddove ritenuto posto in modo perentorio, probabilmente inadeguato, specie laddove si tenga conto che nello stesso predetto termine la Procura federale dovrebbe esaminare le deduzioni dell'indagato, valutarne le argomentazioni difensive o sentire lo stesso in audizione (se richiesto), rivalutare il materiale probatorio acquisito alla luce delle prospettazioni difensive e delle indicazioni formulate dall'indagato medesimo. Per ciò che concerne, in particolare, l'audizione richiesta dall'interessato è possibile osservare come la stessa sia evidentemente volta a soddisfare esigenze istruttorie dell'indagato medesimo e non già a garantire un necessario contraddittorio preliminare o consentire all'inquirente di acquisire

(eventuali) ulteriori elementi a suo carico, per cui deve ritenersi che, laddove richiesta dal destinatario dell'invito a difendersi, l'audizione diventi un onere per la Procura federale. A tal proposito è bene rimarcare come la Procura federale, anche in sede di acquisizione *ante causam* di materiale istruttorio, agisce pur sempre nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, avvalendosi di un regime probatorio che sposta al momento del processo le esigenze del contraddittorio pieno; regime, questo, non solo correlato a quella che è la natura stessa delle sue funzioni, ma anche non sovrapponibile agli schemi civilistici fondati sul principio dell'onere della prova piena da parte dell'attore, né a quelli penalistici volti ad anticipare alla fase del procedimento le garanzie tipiche della fase contenziosa piena.

Non occorre neppure trascurare di considerare, in questo ambito valutativo, che, come segnalato nell'atto di appello, laddove la notificazione sia eseguita a mezzo servizio postale, «la prova dell'avvenuta notifica, da rinvenirsi nell'avviso di ricevimento ovvero nella certificazione di compiuta giacenza apposta sul plico, nella maggior parte dei casi si acquisisce ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni per promuovere il deferimento, sempre con la medesima conseguenza della improcedibilità, ove detto termine venisse ritenuto perentorio».

In altri termini, sotto questo angolo visuale, la perentorietà del termine di cui trattasi sembra in contrasto, non solo con il principio della obbligatorietà dell'azione disciplinare desumibile dallo stesso art. 32 *ter* CGS (azione, cioè, da esercitarsi obbligatoriamente in presenza di un minimo di *fumus* di fondatezza della fattispecie illecita accertata e di sufficienza di elementi probatori atti a sostenere l'accusa in giudizio), ma anche con lo stesso interesse dell'indagato, le cui garanzie difensive sarebbero frustrate laddove non si riconoscesse alla Procura federale la (concreta) possibilità di esaminare gli elementi e documenti a discarico dallo stesso offerti nella memoria difensiva o in sede di audizione, specie in procedimenti complessi, quali quelli, come il caso di specie, che coinvolgono un numero consistente di indagati, le cui posizioni si intrecciano e nelle quali, dunque, le deduzioni di uno possono anche influire sulla posizione di altro coindagato.

La lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, dunque, non incide in alcun modo sulle garanzie difensive dell'indagato. Anzi.

La previsione di una fase pre-processuale è volta, da un lato, a proteggere la funzione del pubblico ministero federale, nel senso di sollevarlo dal disagio di un deferimento in difetto di sufficienti elementi idonei a sostenere la responsabilità dell'incolpato, dall'altro, a garantire l'indagato di non essere portato a giudizio in ipotesi in cui non vi siano sufficienti elementi probatori da cui desumere la responsabilità dello stesso. Premesso che, considerata l'obbligatorietà e la irretrattabilità dell'azione di cui trattasi e vista l'indisponibilità del bene tutelato, quella della pubblica accusa federale deve considerarsi, con riferimento all'ordinamento sportivo nel cui ambito ci troviamo, quale azione *iurispublici* al pari dell'azione penale, il Procuratore federale deve, dunque, muoversi con equilibrio tra le opposte esigenze connesse, l'una, all'obbligo di richiedere l'accertamento della responsabilità dell'indagato l'altra, all'esigenza di non gravare inutilmente la posizione dell'indagato medesimo, portando fino al processo notizie di illecito che, all'esito dell'attività istruttorio, si rivelino prive di fondamento o, quantomeno, incapaci di reggere al confronto contenzioso.

In tale direzione, non vi è dubbio che, pur essendo inconfutabile l'interesse dell'ordinamento federale al corretto esercizio della funzione inquirente e, quindi, della repressione delle condotte illecite, lo stesso non può, tuttavia, soverchiare l'interesse del tesserato a non sopportare l'onere di un processo manifestamente inutile. Da qui il necessario contemperamento delle due esigenze che vede il suo momento di maggior rilievo proprio nello *spatiumdeliberandi* esistente tra le difese presentate dall'indagato dopo l'avviso di conclusione delle indagini ed il concreto esercizio dell'azione disciplinare. Alla Procura federale, infatti, organo neutrale e indipendente, che agisce nell'interesse dell'ordinamento e a fini di giustizia, è demandata la ricerca delle prove tanto a carico, quanto a discarico. Del resto, nello svolgimento della sua autonoma e discrezionale attività di indagine, funzionalizzata alla verifica della non manifesta infondatezza dell'evento illecito di cui è venuto a conoscenza, il Procuratore federale è tenuto, al pari del Pubblico ministero penale, a svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore del presunto responsabile.

E l'importanza della decisione di archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare (deferimento e archiviazione rappresentano, in alternativa, l'effetto ineludibile del carattere

necessario dell'azione intestata alla Procura) che assumerà il Procuratore federale riveste ancora maggiore rilievo sol che si consideri come, nell'ordinamento sportivo, non è prevista una verifica sulle determinazioni, appunto, in ordine allo svolgimento dell'azione, da parte di un diverso organo di natura giurisdizionale, come accade, invece, nell'ambito dell'esercizio dell'azione penale.

È, dunque, interesse, per quanto detto, tanto dell'ordinamento, quanto dell'indagato, consentire che, in contesti procedimentali complessi e con più parti, quale quello oggetto del presente giudizio, la Procura federale possa disporre di un congruo spazio temporale al fine di verificare, alla luce, lo si ribadisce, delle complessive argomentazioni difensive e della documentazione offerte dagli indagati, se sussistano effettivamente o meno quegli elementi probatori idonei a sostenere l'accusa in giudizio che lo stesso legislatore federale ha posto quale presupposto per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Si osservi, più in generale, come il procedimento della Procura federale non rivesta di certo natura di procedimento amministrativo e, del pari, come non rivesta di certo natura giurisdizionale vera e propria. Pertanto, al procedimento istruttorio di cui trattasi, se non sono applicabili i principi fondamentali che oggi regolano l'esercizio della funzione amministrativa tipicamente intesa (a titolo esemplificativo, accesso e contraddittorio, se non nei limiti delle specifiche disposizioni federali), non sono neppure applicabili principi e regole tipiche della fase processuale in senso stretto intesa.

Si tratta, come detto, di una sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità). Fase, questa procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole.

Sotto diverso profilo, sia consentito anche osservare come l'affermazione della perentorietà del termine di cui si discute condurrebbe ad un esito anormale (proscioglimento dell'indagato) in una fase che, come detto, non è neppure ancora quella cognitiva. L'indagato, in altri termini, ne trarrebbe un effetto sostanziale che andrebbe sicuramente al di là delle ragionevoli previsioni del sistema procedimentale nel cui ambito il termine di cui trattiamo è incardinato. La declaratoria di improcedibilità o irricevibilità, nella fattispecie, vestirebbe natura ed effetti di "proscioglimento", a fronte, invece, della mera inosservanza di un termine, peraltro, come detto, di natura esclusivamente (pre-)processuale.

In tale direzione, in fattispecie, ovviamente, solo in parte assimilabile a quella che qui ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di verifiche tributarie, che «il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla *ratio* delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione» (Cassazione, sez. trib., 5 ottobre 2012, n. 17002). Analogamente, come detto, apparirebbe, francamente, eccessiva la sanzione della improcedibilità dell'azione disciplinare volta all'accertamento (ed alla eventuale conseguente condanna) dell'indagato per il solo superamento (di qualche giorno) di un termine, a fronte del disagio arrecato all'indagato medesimo dall'assoggettamento, per qualche giorno in più di quanto indicato nella previsione normativa, alla mera incertezza dell'esercizio o meno dell'azione disciplinare nei suoi confronti.

Richiamati i profili finalistici dell'azione di responsabilità disciplinare, comunque conformati, nei tratti essenziali, agli istituti civilistici, intesi a tutelare l'esigenza che l'adesione alla Federazione sia utilizzata per il raggiungimento di fini propri e non già per finalità illecite, unitamente con l'esigenza di sanzionare le condotte devianti dai fondamentali principi posti dall'ordinamento federale, occorre, ancora una volta, osservare come non sia prevista alcuna decadenza del potere del Procuratore federale di emettere l'atto di deferimento in giudizio per il mancato rispetto del termine di cui trattasi. Anzi, l'imposizione di un obbligo di alternativamente emettere l'atto di citazione o disporre l'archiviazione, ha fatto affermare a consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, a proposito del procedimento erariale per certi versi assimilabile, sotto gli aspetti qui in rilievo, a



quello disciplinare-sportivo, «che detto potere (*rectius*, obbligo) permane pur dopo la scadenza del termine, non potendosi logicamente e sistematicamente ammettere che l'attività istruttoria del Procuratore regionale non abbia alcun esito né positivo né negativo» (Corte dei Conti, sezioni riunite, 9 marzo 2005, n. 1), per poi concludere che «gli effetti della mancata osservanza del termine ordinatorio vanno individuati di volta in volta in relazione alla natura dell'atto rispetto al quale il termine è stabilito, ovvero al mancato rispetto del termine fissato dal giudice nel provvedimento di proroga ovvero mediante il collegamento a termini fissati per altri atti connessi», con la inequivoca precisazione che, in ogni caso, «la pronuncia del giudice dovrà essere di natura meramente processuale, con esclusione di effetti diretti sul diritto sostanziale».

Del resto, non è casuale che l'ordinamento federale tenga ben distinti i termini di prescrizione e di decadenza dai termini procedurali, come quello di trenta giorni per emettere l'atto di deferimento a giudizio, in quanto (solo) i primi, a differenza degli altri, operano sul piano del diritto sostanziale.

Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi deve escludersi che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. La *ratio* di tale conclusione è anche desumibile dalla semplice, quanto inequivoca, considerazione che, diversamente ragionando, l'azione della Procura federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le prima ricordate finalità ordinarie del giudizio di responsabilità disciplinare.

A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell'art. 117 Cost., implica l'esigenza di evitare che un'interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l'esame nel merito dell'eventuale incolpazione (cfr. Cassazione, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7020).

In definitiva, questa Corte ritiene che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio.

La necessità di definizione della fase preprocessuale riflette, infatti, non vi è dubbio, l'esigenza di tutela del soggetto sottoposto alle indagini volte all'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità a vedere risolta una situazione di incertezza che incide sulla sua vita associativa e, sovente, anche di relazione, con un provvedimento di archiviazione oppure con il deferimento, provvedimento, questo, a partire dal quale le sue garanzie difensive trovano la massima espansione, in applicazione dei principi del giusto processo e di quello, in particolare, dell'accertamento della responsabilità nel contesto di un contraddittorio pieno, proprio della fase di cognizione.

Nel contempo, tuttavia, è chiara l'insistenza di altra esigenza, quella della repressione delle condotte che si pongano in contrasto con la normativa federale, così come altrettanto chiaro l'interesse alla giustizia, in generale, ma anche nello specifico, essendo, come detto, interesse, appunto, non solo dell'ordinamento, ma anche del singolo indagato consentire una adeguata valutazione del complessivo materiale istruttorio al fine della adozione del provvedimento di archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare, onde evitare tanto un inutile dispendio di attività processuale, quanto un inutile onere ulteriore di difesa in capo all'indagato, nelle ipotesi in cui, all'esito delle rappresentazioni difensive dello stesso (o degli altri coindagati), possano ritenersi sussistenti gli elementi per escludere la responsabilità dell'indagato medesimo, o, comunque, insussistenti sufficienti elementi per sostenerne l'accusa in giudizio.

La sede è impropria per richiamare una seppur sintetica ricostruzione dottrina del termine processuale, ma non appare inutile, ai fini propri del presente giudizio, ricordare che nel nostro panorama giuridico il “termine” indica il periodo di tempo entro cui, secondo la disposizione di legge o il provvedimento del giudice, un determinato atto debba o possa essere compiuto, così divenendo, il termine medesimo, un requisito dell'atto o un fatto giuridico, strutturalmente

autonomo e caratterizzato da una propria efficacia (di tipo estintivo o meno a seconda della classificazione perentoria o ordinatoria allo stesso assegnata).

La locuzione “perentorio” conduce poi, attraverso un breve esame etimologico, alla perenzione, ossia a quel tipico effetto di cancellazione di quanto già realizzato. Insomma, il termine perentorio può essere inteso come quella condizione che, in caso di inosservanza dello stesso, conduce, come effetto *ipso iure*, alla decadenza del correlato diritto. Ecco perché dottrina e giurisprudenza definiscono come perentorio quel termine stabilito, appunto, a pena di decadenza.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare come i termini del procedimento disciplinare siano «da qualificarsi — di regola — ordinatori e non perentori, ad eccezione di quelli previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento stesso nonché di quello massimo di 90 giorni che può intercorrere tra un atto e l'altro del procedimento. Più in generale, i termini del procedimento disciplinare devono intendersi ordinatori in tutti i casi in cui la fonte regolatrice del rapporto non commini — in caso dell'inosservanza degli stessi — effetti decadenziali, in relazione al principio sancito dall'art. 152 c.p.c.» (così, ad esempio, TAR Lazio, sez. I, 14 febbraio 2012, n. 1491).

«Il carattere ordinatorio o perentorio dei termini stabiliti in materia di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti discende dagli effetti che la fonte regolatrice del rapporto ricollega alla loro osservanza, tenuto conto che, in base al principio sancito dall'art. 152 c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari perentori; per quanto riguarda le norme degli artt. 16 e 17, d.lg. 30 ottobre 1992 n. 449, esse hanno chiara natura ordinatoria non essendo prevista alcuna decadenza nell'ipotesi di loro inosservanza» (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2189).

Ne consegue che il mancato rispetto di un termine non perentorio non può determinare effetti invalidanti dei provvedimenti adottati (nel caso di specie, deferimento), fermo restando, peraltro, che «l'azione di responsabilità amministrativa può essere riproposta, salva la prescrizione quinquennale, per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti, anche dopo una pronuncia di inammissibilità dell'azione per il superamento del termine di proposizione dell'atto di citazione» (Corte dei Conti, sez. giurisd. Lazio, 6 marzo 2012, n. 270).

Analogamente, in materia tributaria si è osservato che «ogni decadenza non può che essere testuale, dovendo essere espressamente sancita dalla legge, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., comma 2, sicchè, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto, ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa, ovvero costituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiuto dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto» (cfr. Cassazione, sez. tributaria, 8 maggio 2013, n. 10761; Cassazione, n. 12259 del 2010; Cassazione, sez. unite, n. 21498 del 2004).

In breve, mentre il termine perentorio è strettamente correlato alla decadenza, per quello ordinatorio il decorso del termine non spiega una incidenza sull'atto *a quo*, ma solo un effetto relativo su quello *ad quem*. La differenza tra termini perentori e ordinatori, allora, non risiede tanto nell'effetto della loro inosservanza, connaturata in entrambi i casi, ma nella modalità di realizzazione di tale effetto: *ipso iure*, in un caso; previa valutazione discrezionale del giudice, nell'altro.

In applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, dai quali questa Corte non intende discostarsi, deve concludersi che il termine in questione ha, come detto, natura sollecitatoria e non già perentoria. Si tratta, cioè, di un termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti *itineraprocedimentali*, ossia diretto ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, tesi ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro.

Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio.

Certo è, per contro, che la Procura federale è tenuta alla osservanza di detto termine, pur previsto dal sistema: disattendere il termine acceleratorio di cui trattasi (come nel caso di specie) per pochi giorni o in occasione di procedimenti complessi con molteplici indagati le cui condotte violative risultano tra loro intrecciate, è eccezione che l'ordinamento è in grado di assorbire e tollerare, alla luce delle specifiche variegata esigenze di cui si è detto; un sistematico mancato rispetto dello stesso predetto termine denoterebbe, invece, una insufficienza (per "definizione", per così dire) del termine di cui trattasi oppure una disfunzione dell'organizzazione dell'attività investigativa, con la connessa esigenza di un eventualmente apposito esame e valutazione nelle opportune sedi istituzionali.

Sotto ulteriore profilo, diversamente ritenendo e considerando, quindi, perentori tutti i termini che regolano lo svolgimento della fase procedimentale, che precede, cioè, l'eventuale giudizio innanzi al giudice sportivo, si dovrebbe ritenere perentorio, a titolo meramente esemplificativo, anche quello di cui all'art. 32 *quinquies*, comma 4, CGS, che così recita: "Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.". Orbene, se il Procuratore federale non comunicasse il suo intendimento di archiviare entro cinque giorni ed il termine, per effetto del richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, dovesse reputarsi perentorio, l'eventuale archiviazione successivamente disposta dovrebbe reputarsi inammissibile o la Procura decaduta da tale possibilità. Con la conseguenza che il Procuratore dovrebbe procedere necessariamente al deferimento, avendo consumato la possibilità di optare per l'archiviazione? Evidente, il paradosso, che smentisce anche l'assunto secondo cui la perentorietà dei termini è posta a garanzia dell'indagato o dell'incolpato.

Ed allora, riepilogando, l'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, non qualifica espressamente come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare (trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa assegnati dalla Procura federale con l'avviso di conclusione delle indagini). Occorre, pertanto, desumerne la natura in via necessariamente interpretativa. Orbene, in tale prospettiva occorre ricercare il riferimento positivo, il dato normativo, nell'ambito, anzitutto, del codice di giustizia sportiva. In tale direzione, tuttavia, deve escludersi, per quanto detto, la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS. Soccorre, allora, una interpretazione di tipo logico-sistematica che, come detto, sembra portare ad escludere la natura perentoria del termine di cui trattasi.

In breve, in difetto di qualificazione, da parte dell'ordinamento federale, della natura del termine *de quo* occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: "Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI".

Nel predetto codice Coni non vi è alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. Né, per inciso, risulta esservi una norma replica dell'art. 38, comma 6, CGS. Correttamente, a tal proposito, il Procuratore federale evidenzia come «dal che appare logico ricavare l'intenzione del legislatore del codice Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica. Anche in tal ottica, quindi, non appare certo casuale che il codice di giustizia sportiva Figc abbia previsto delle conseguenze sanzionatorie soltanto con riferimento al mancato rispetto dei termini per la conclusione delle indagini (inutilizzabilità di quanto successivamente compiuto), di quelli per la proposizione dei reclami (inammissibilità, non impugnabilità delle decisioni) e di quelli per la pronuncia delle decisioni degli organi giudicanti (estinzione del procedimento disciplinare); non prevedendo, di contro, alcuna sanzione per il mancato rispetto dei termini per l'adozione della comunicazione di conclusione delle indagini e dell'atto di deferimento».

Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".

Per l'effetto del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento è, dunque, quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori".

Detta disposizione reca un principio generale del nostro ordinamento giuridico (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3431), con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

È, infatti, principio generale dell'ordinamento giuridico quello secondo cui è perentorio il termine stabilito a pena di decadenza, inammissibilità, improcedibilità e tale è dichiarato dalla legge (o dal Giudice nei casi consentiti dalla legge medesima). Riprendendo un arresto giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, «gli artt. 152 e 156 c.p.c., traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità» (Cassazione, sez. V, 27 giugno 2011, n. 14020).

È vero che l'espressa qualificazione normativa può anche mancare, potendosi, la perentorietà di un termine, desumersi dallo scopo e dalla funzione che esso è chiamato a svolgere o dagli effetti riconnessi dalla legge al suo infruttuoso decorso (cfr. Corte Costituzionale, 1 aprile 2003, n. 107; Cassazione, 5 marzo 2004, n. 4530). In particolare, di recente la Suprema Corte, nella sentenza, resa a sezioni unite, 23 settembre 2014, n. 19980 (richiamata sia dall'accusa, che dalla difesa) ha affermato che la perentorietà può anche desumersi «dalla considerazione dello scopo» e «l'espressa qualificazione può anche risultare dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa».

Orbene, a tal riguardo, il termine posto dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, non è, come detto, espressamente qualificato come perentorio e detta sua asserita natura non è desumibile da altri indici, quali l'espressa previsione di una data conseguenza sanzionatoria. Nel caso di specie, insomma, difetta tanto la formale qualificazione, quanto il riferimento ad un espresso effetto sanzionatorio: c'è la norma-precetto, manca la norma-sanzione.

Tutte le suesposte considerazioni conducono questa Corte ad escludere che il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non comporta l'improcedibilità o irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

⇒ Con il secondo mezzo di doglianza la Procura federale censura, comunque, la decisione di *prime cure* nella parte in cui ritiene che il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorra, per ciascun deferito, dal momento di comunicazione allo stesso dell'avviso di conclusione delle indagini.

Anche questo motivo è fondato.

La disposizione normativa in materia fa riferimento alla "scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria", disciplinando, con ogni evidenza, l'ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato. Difetta, invece, una esplicita disciplina per l'ipotesi del procedimento con pluralità di indagati, con la conseguenza che occorre desumere la stessa in via interpretativa. Ritiene questo Collegio che, ai sensi del combinato disposto delle norme, già sopra richiamate, di cui all'art. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la regolamentazione della fattispecie di cui trattasi deve essere rintracciata nel codice di rito civile.

Orbene, detto impianto codicistico (e, segnatamente, per quanto qui rileva, le norme di cui agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.) prevede, appunto, che il termine decorra dall'ultima delle notifiche effettuate. In particolare, recita l'art. 165, comma 2, c.p.c., "se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione". Detta norma, nel disporre che "l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione", «non soltanto precisa che,

in tal caso, si verifica una protrazione delle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone; ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione» (Cassazione, 18 gennaio 2001, n. 718).

Tesi, questa, inaugurata da Cassazione 6 novembre 1958, n. 3601, secondo cui l'art. 165, comma 2, c.p.c. nell'affermare che “se la citazione è notificata a più persone l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”, intendeva differire non solo tale formalità, ma anche i termini per la costituzione dell'attore e, senza dubbio, più convincente, anche per le ragioni di seguito meglio precisate.

Non è, anzitutto, consentito all'interprete ritenere che l'art. 165, comma 1, c.p.c. permetta di affermare che, nel caso di più notificazioni, il *dies a quo* deve essere individuato nella prima notificazione. Anzi, il comma 2 della medesima disposizione, con gli incisi “se la notificazione è notificata a più persone” e “dall'ultima notificazione” sembra imporre, più che suggerire, all'interprete di cristallizzare il *dies a quo* dall'ultima delle notifiche, e non già dalla prima.

Si aggiunga che, in sede processuale di valutazione degli atti, occorre privilegiare la sostanza sulla forma e, dunque, ritenere valido l'atto nei casi in cui abbia raggiunto il suo scopo e sia funzionale alle esigenze allo stesso sottese.

Tale ricostruzione ermeneutica appare anche in linea con evidenti ragioni di logica-giuridica e di economia processuale. Diversamente opinando, del resto, se anche nel processo pluriparte il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare dovesse farsi decorrere dal primo avviso di comunicazione di conclusione delle indagini, ne conseguirebbe un effetto, per certi versi, paradossale, che imporrebbe alla Procura federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Conclusione, questa, che, nel contempo, risulterebbe sia irragionevole, sia contraria tanto all'interesse di ciascun incolpato, quanto all'interesse superiore della giustizia ed al principio di economia del giudizio.

È, infatti, di certo, interesse dell'ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti e che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Nel caso di istruttoria unica si realizza una connessione soggettiva e oggettiva delle vicende, dei fatti, delle condotte e delle circostanze che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento: unico (o, comunque, comune a più deferiti), dunque, il materiale istruttorio, unitario e congiunto è opportuno che sia l'esame dello stesso e delle singole posizioni disciplinari dedotte in giudizio. Ciò non significa, come già più volte affermato dalla giurisprudenza endofederale, che singole posizioni, per ragioni eccezionali o, comunque, particolari, possano (o debbano) essere stralciate: ma non occorre sovrapporre eccezione e regola.

Nello stesso tempo, non nutre alcun dubbio, questa Corte, che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e di quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono incidere sfavorevolmente in ordine all'accertamento della responsabilità dello stesso e, contemporaneamente, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico.

Senza dire, ancora, che, fino alla scadenza dell'ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l'organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all'archiviazione dell'azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati.

Né possono, a supporto della tesi contraria, essere richiamate generiche esigenze di celerità dei procedimenti e di rapida celebrazione dei processi, essendo evidente che, laddove si ritenesse che il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorra dalla notifica dell'anzidetta comunicazione a ciascun indagato, ne deriverebbe una moltiplicazione dei giudizi, con un inutile e diseconomico dispendio di attività giudiziaria e con connesso inevitabile rallentamento della celebrazione dei processi e dell'accertamento delle responsabilità di ciascuno.

In altri termini, l'instaurazione di diversi autonomi processi, con riferimento a fattispecie complesse, specie se con molteplici tesserati coinvolti, produrrebbe una proliferazione di procedimenti, che rallenterebbero, anziché accelerare, il corso della giustizia sportiva, con evidente *vulnus* al principio di economia processuale e potenziale lesione del principio di efficienza dell'azione disciplinare e celerità dei procedimenti, cui tutto l'ordinamento sportivo è informato.

E, ancora, non si può neppure affermare che, così argomentando, si lascerebbe l'indagato alla mercè di una valutazione meramente discrezionale dell'organo inquirente, atteso che, in ogni caso, a garantire tempi certi per la definizione del procedimento disciplinare, vi è, appunto, il termine per la decisione di primo grado che deve, comunque, intervenire, a pena di estinzione, come noto, entro novanta giorni dal deferimento a giudizio.

Del resto, occorre anche considerare che quello della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario, una sequela di atti tra loro correlati. Se, dunque, il procedimento di notificazione è unitario, non sembra possibile immaginare una formazione progressiva della fattispecie rappresentata dalla finalità dello stesso, costituito dalla rituale instaurazione del giudizio.

Anche l'interpretazione finalistica della norma, dunque, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle specifiche (sopra in sintesi ricordate) molteplici esigenze del procedimento disciplinare sportivo depone nel senso di ancorare all'ultima notificazione la decorrenza del termine per la concreta emissione dell'atto di deferimento.

Una siffatta interpretazione non lede né il principio della durata ragionevole del processo, né il diritto di difesa delle parti. D'altronde, la soluzione qui accolta è comunque idonea ad assicurare i principi inderogabili del contraddittorio, *ex art.* 101 c.p.c. ed art. 24 Cost. Anzi, a ben vedere, realizza un equo contemperamento delle molteplici esigenze che insistono sulla fattispecie, oltre che degli interessi della parte pubblica (accusa federale) e di quelle private. La decorrenza del termine dall'ultima notifica appare anche più funzionale, per quanto già osservato, al complessivo esercizio del diritto di difesa di ognuno dei deferiti, oltre che alle esigenze di economia processuale.

Da ultimo, ritiene questa Corte, inconferente il richiamo effettuato alla decisione n. 58 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, secondo cui i termini per il valido esercizio dell'azione disciplinare decorrerebbero dalla prima notifica. Invero, la fattispecie oggetto del giudizio che ha trovato, poi, esito nella predetta decisione è del tutto differente da quella che costituisce oggetto del presente giudizio disciplinare. Il Collegio di Garanzia ha, infatti, affermato il principio secondo cui, nel caso di reiterazione di un deferimento, in origine viziato, il termine di estinzione (novanta giorni) del giudizio di primo grado decorre non già dal deferimento validamente effettuato, ma dal primo seppur invalidamente emesso o per qualche ragione non efficace.

Ciò premesso e ritenuto, constatato che dalla documentazione in atti appare dimostrato che l'ultima notifica della comunicazione di conclusione delle indagini è stata effettuata al sig. Mattia Evangelista in data 14 luglio 2016 e che, dunque, anche laddove ritenuto – il termine di cui trattasi – perentorio, lo stesso sarebbe venuto a scadenza il giorno 12 settembre 2016, l'atto di deferimento nei confronti dei sigg.ri Rispoli Vincenzo, Fazio Pasquale Daniele, Carminati De Oliveira Barros Raphael e Evangelista Mattia risulta tempestivamente proposto.

Per inciso, si rileva che, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, il deferimento nei confronti del sig. Mattia Evangelista sarebbe stato comunque tempestivo, essendo stato effettuato in data 9 settembre 2016, dopo l'avviso di conclusione indagini comunicato il 14 luglio 2016.

In conclusione, il Tribunale, all'esito di una ricostruzione interpretativa di sicuro pregio, ma, tuttavia, non condivisibile, ha erroneamente dichiarato la irricevibilità del deferimento. Il termine di cui trattasi, stabilito dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS non può, infatti, essere qualificato come perentorio e, ad ogni buon conto, anche laddove lo stesso predetto termine potesse essere considerato perentorio, l'azione disciplinare sarebbe stata, nel caso di specie, tempestivamente ed utilmente esercitata, mediante deferimento emesso nel termine indicato dalla norma che deve ritenersi decorrere dall'ultima notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di fattispecie complessa e con più parti.

Per quanto sopra deve ritenersi assorbita ogni questione in ordine alla rilevabilità (o meno) d'ufficio della improcedibilità / irricevibilità dell'atto di deferimento.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara irricevibile il deferimento nei confronti del sig. Rispoli Vincenzo e dei calciatori Fazio Pasquale Daniele, Carminati Olivera Barros Raphael e Evangelista Mattia, rinviando al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - per il relativo esame di merito.

#### **4. RICORSOPROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.:**

- **PETRUCCI RICCARDO, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S.,**
- **CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S.,**
- **MAZZEI ANTONIO DETTO "BOBO", ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,**
- **PIEMONTESE FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,**
- **CARBONE GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,**
- **SALERNO ROSARIO, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE A.S.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S.,**
- **GALANTUCCI ALESSIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1 E 2 C.G.S.,**

#### **E DELLE SOCIETÀ:**

- **A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 7 COMMA 2 E 4 COMMA 2 C.G.S.,**
- **U.S. PALMESE A.S.D., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 7 COMMA 2 E 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.,**
- **A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 7 COMMA 2 E 4 COMMA 2 C.G.S.,**
- **U.S. SCALEA 1912, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA EX ART. 4 COMMA 5 C.G.S.,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL'1.8.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Calabria - Com. Uff. n. 45 del 24.10.2016)

<b>Il deferimento della Procura federale</b>
--

Con provvedimento in data 1 agosto 2016 la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Calabria:

- ➔ **PETRUCCI RICCARDO, all'epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923;**
- ➔ **CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, all'epoca dei fatti direttore generale della società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923;**
- ➔ **MAZZEI ANTONIO detto "BOBO", all'epoca dei fatti direttore sportivo della società U.S. PALMESE A.S.D.;**
- ➔ **PIEMONTESE FRANCESCO, all'epoca dei fatti calciatore della società U.S. PALMESE A.S.D.;**
- ➔ **CARBONE GIUSEPPE, all'epoca dei fatti presidente della società U.S. PALMESE A.S.D.;**
- ➔ **SALERNO ROSARIO, all'epoca dei fatti allenatore della società U.S. PALMESE A.S.D.;**

→ GALANTUCCI ALESSIO, all'epoca dei fatti calciatore del società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO;

→ la società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923;

→ la società U.S. PALMESE A.S.D.;

→ la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO;

→ la società U.S. SCALEA 1912;

per rispondere:

⇒ PETRUCCI RICCARDO, CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, MAZZEI ANTONIO detto "BOBO", PIEMONTESE FRANCESCO, CARBONE GIUSEPPE, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere prima della gara PAOLANA - PALMESE del 29.03.2015, valevole per il campionato di Eccellenza Calabria, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, affinché la stessa terminasse con il pareggio, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare:

» PETRUCCI RICCARDO, CALIDONNA SALVATORE e MAZZEI ANTONIO, per aver concordato con il presidente della società PALMESE, CARBONE GIUSEPPE, anche attraverso la mediazione del calciatore PIEMONTESE FRANCESCO, di operare per l'alterazione del risultato della gara Paolana - Palmese del 29/03/2015, affinché l'incontro terminasse con un risultato di pareggio, accordo poi non rispettato dagli esponenti della società PALMESE;

» PIEMONTESE FRANCESCO, inoltre, per aver operato direttamente per l'alterazione del risultato della gara attraverso la propria prestazione sportiva nel corso della stessa.

Con l'aggravante per PETRUCCI e CALIDONNA di cui all'art. 7, comma 6, CGS, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare;

⇒ SALERNO ROSARIO, per la violazione dell'art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara PAOLANA - PALMESE del 29.03.2015, valevole per il campionato di Eccellenza Calabria;

⇒ la società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati PETRUCCI e CALIDONNA, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere dagli stessi;

⇒ la società U.S. PALMESE A.S.D.:

a) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante, CARBONE;

b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati PIEMONTESE, SALERNO e MAZZEI.

=> PETRUCCI RICCARDO, CALIDONNA SALVATORE MAURIZIO, e GALANTUCCI ALESSIO, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara CASTROVILLARI - SCALEA del 29.03.2015 valevole per il campionato Eccellenza Calabria, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta affinché la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato poi effettivamente raggiunto.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, CGS, per tutti dell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del vantaggio in classifica conseguito, nonché ancora per PETRUCCI e CALIDONNA della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento disciplinare;

⇒ la società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati PETRUCCI e CALIDONNA, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti dagli stessi posti in essere, nonché dell'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito;

⇒ la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi



dell'art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato GALANTUCCI;

⇒ la società U.S. SCALEA 1912, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, CGS, per l'illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara CASTROVILLARI - SCALEA del 29.03.2015.

#### Il giudizio di primo grado e la decisione del TFN

Si legge nella decisione del TFT Calabria, impugnata dalla Procura federale:

«Il procedimento disciplinare trae origine dal procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime.

In particolare, nell'ambito del procedimento nr. 859pf14-15 (instaurato sulla base della documentazione pervenuta dalla A.G.O. di Catanzaro), la Procura Federale provvedeva a stralciare alcune posizioni relative alle gare di Eccellenza Calabria Paolana – Palmese e Castrovillari – Scalea (ma recte: Palmese – Paolana e Scalea – Castrovillari), entrambe disputate il 29.03.2015, su presupposto dell'asserita sussistenza di un quadro probatorio completamente autonomo e distinto rispetto a tutti gli altri incontri trattati nell'ambito del procedimento nr. 859pf14-15, con conseguente apertura del procedimento nr. 859Terpf14-15, al quale veniva acquisita copia degli atti relativi alle predette gare.

Sicché, emesso avviso di conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, la Procura Federale provvedeva al deferimento dei soggetti indicati in epigrafe con atto dell'1.8.2016.

Nei termini consentiti dalla normativa federale hanno fatto pervenire memorie Petrucci Riccardo, Calidonna Salvatore Maurizio, Salerno Rosario, Galantucci Alessio, Mazzei Antonio, Carbone Giuseppe e le Società l'U.S.D.Scalea 1912, l'A.S-D. Castrovillari Calcio e l'U.S. Palmese 1912.

Alla riunione del 18.10.2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Nicola Monaco, il quale, contrastando ogni avversa eccezione e difesa e insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

1. a PETRUCCI Riccardo: squalifica di 4 anni e mesi sei e ammenda di Euro 70.000,00;
2. a CALIDONNA Salvatore Maurizio: inibizione di 5 anni e ammenda di € 80.000,00;
3. a MAZZEI Antonio: inibizione di 4 anni e ammenda di € 60.000,00;
4. a PIEMONTESE Francesco: squalifica di 3 anni e ammenda di € 50.000,00;
5. a CARBONE Giuseppe: inibizione di 5 anni, preclusione e ammenda di € 70.000,00;
6. a SALERNO Rosario: squalifica di mesi 6 e ammenda di € 30.000,00;
7. a GALANTUCCI Alessio: squalifica di 3 anni e 6 mesi e ammenda di € 60.000,00;
8. alla Società U.S. PALMESE ASD: esclusione dal campionato di competenza stagione sportiva 2016/17 con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore per l'illecito sportivo e ammenda di € 300,00 per l'omessa denuncia di illecito sportivo;
9. alla Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923: penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017;
10. alla Società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO: penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017;
11. alla Società U.S. SCALEA 1912: penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017.

Sono comparsi, anche:

- l'avv. Valentina Falvo, per Calidonna Salvatore Maurizio;
- Bonaccorso Giovanni, vice presidente della U.S. Palmese ASD e delegato anche di Carbone Giuseppe, assente;
- gli avv.ti Piero Perri e Giuseppe Perri per Galantucci Alessio, presente personalmente;
- l'avv. Renzo Andricciola, per Mazzei Antonio;
- l'avv. Gianluca Bonofiglio, per Petrucci Riccardo, presente personalmente;
- l'avv. Giancarlo Pittelli, per Piemontese Francesco, presente personalmente;
- gli avv.ti Edoardo Chiacchio e Annalisa Rosetti, per Salerno Rosario, presente personalmente;
- gli avv.ti Romano Gentile e Massimiliano Carnovale, e Guadagnolo Francesco, presidente, per

la ASD Sambiasse Lamezia 1923;

-l'avv. Riccardo Rosa e Giuseppe Agostini, presidente, per ASD Castrovillari Calcio;

-il dott. Giancarlo Formica, Presidente della U.S. Scalea 1912.

Tutti i soggetti comparsi si sono associati alla preliminare e pregiudiziale eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare sollevata per primo dall'avv. Edoardo Chiacchio nell'interesse di Salerno Rosario, con le memorie del 12.10.2016 (e di cui si dirà meglio nella parte motiva del presente provvedimento), e, nel merito, hanno concluso per il proscioglimento dagli addebiti rispettivamente contestati.

Con le memorie del 12.10.2016, Salerno Rosario ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, l'improcedibilità del deferimento per avere la Procura Federale esercitato l'azione disciplinare successivamente al termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione di memorie comunicato dalla comunicazione di conclusione delle indagini, in violazione dell'art. 32 ter, comma 4, C.G.S.

Alla predetta eccezione di improcedibilità, si sono associati tutte le parti comparse.

Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia fondata.

Invero, l'art. 32 ter, comma 4, C.G.S. dispone: "Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell'incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.

Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare".

Tale disposizione deve essere letta in connessione all'art. 38, comma 6, C.G.S., a mente del quale "Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori".

Invero il procedimento disciplinare soggiace a una serie di limiti posti a tutela dei tesserati e dell'intero sistema che devono essere necessariamente rispettati.

Detti limiti si sostanziano in un duplice ordine di requisiti.

Da un lato vi sono i requisiti sostanziali che si concretizzano nell'imputabilità e sussistenza del fatto e nell'adequazione della sanzione, dall'altro invece sono posti i requisiti procedurali che concernono la pubblicità del codice di giustizia, la predeterminazione delle sanzioni irrogabili e le modalità attraverso le quali le stesse devono essere irrogate.

Secondo i principi generali è perentorio il termine che impone il compimento di un atto entro un determinato momento a pena di decadenza.

La perentorietà deve risultare espressamente dalla legge.

Nella specie, la data esatta di notifica (ossia la data in cui la comunicazione di conclusioni indagini è pervenuta agli incolpati) non è stata dimostrata dalla Procura Federale che, ai fini della trasmissione, ha utilizzato il corriere espresso o il fax.

Deve, però, ragionevolmente presumersi che le notifiche siano giunte agli incolpati, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio 2016, data dell'atto di comunicazioni di conclusioni delle indagini.

Il deferimento è stato notificato con atto recante la data del 1° agosto 2016, e quindi - con certezza - successivamente al termine di giorni 30 previsto dal citato articolo 32 ter, comma 6, C.G.S.

La circostanza, del resto, non è contestata ed è anzi ammessa dalla Procura, che ha sostenuto e argomentato circa l'ordinarietà dei termini in questione.

Il Tribunale non ignora che, secondo una certa interpretazione, il mancato rispetto dei termini non possa condurre alla declaratoria di improcedibilità del deferimento, sul presupposto che

l'assenza di una specifica previsione sanzionatoria di decadenza renda il termine ordinatorio e comporti esclusivamente l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la sua scadenza, con salvezza dell'azione disciplinare fin quando la stessa non sia prescritta (in tal senso cfr: T.N.F. n. 242 in C.U. n. 6/CNF – Sezione Disciplinare).

A parere di questo organo giudicante, tale interpretazione non è, però condivisibile.

Invero siffatta argomentazione varrebbe solo nel caso in cui la normativa non qualificasse il termine come perentorio o ordinatorio.

In tal caso, secondo l'orientamento dottrinario in materia, dovrebbero - infatti - considerarsi ordinatori i termini per l'emanazione di atti favorevoli, mentre andrebbero considerati perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio.

E pertanto nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la sua qualificazione dipenderebbe dall'esistenza (id est: dalla previsione) o meno di sanzioni decadenziali.

Nel caso di specie, invece, il problema circa la qualificazione del termine non si pone, avendo (come detto) l'art. 38, comma 6, del C.G.S. attribuito perentorietà a tutti i termini previsti nel Codice.

Con la inequivocabile conseguenza che il mancato compimento dell'atto o dell'attività entro il termine (perentoriamente) previsto ne comporta la decadenza.

A sostegno di tale indirizzo giurisprudenziale milita, oltre a precedenti specifici (cfr. T.N.F. n. 38 in C.U. n. 19/CNF – Sezione Disciplinare), la stessa interpretazione del Collegio di Garanzia del CONI secondo cui: “Nessun dubbio può esservi, allora, circa la perentorietà dei termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc...” (Decisione n. 27/2016).

Risulterebbe, infatti, incompatibile con la normativa di settore e con le esigenze di celerità connesse all'intero sistema federale, un procedimento disciplinare che (pur anche nei limiti della prescrizione) dovesse essere d'incerto avvio e, conseguentemente, d'incerta conclusione, con il fondato rischio di compromettere la regolarità dei tornei, oltre che la posizione dei tesserati in seno alla Federazione».

Per questi motivi, dunque, il Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Calabria ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti di PETRUCCI Riccardo, CALIDONNA Salvatore Maurizio, MAZZEI Antonio, PIEMONTESE Francesco, CARBONE Giuseppe, SALERNO Rosario, GALANTUCCI Alessio, e delle Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, U.S. PALMESE A.S.D., A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO e U.S. SCALEA 1912.

#### **Il ricorso del Procuratore Federale**

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 45 del 24 ottobre 2016, ha proposto ricorso il Procuratore federale.

→ Con un primo motivo d'appello la Procura federale censura l'assunto sul quale poggia la decisione impugnata e, cioè, che il termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, del codice di giustizia sportiva, indicato da tale norma in trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa assegnato con la comunicazione di chiusura delle indagini, sia da considerarsi perentorio.

Si evidenzia, in tal ottica, nel ricorso, come il termine previsto dall'art. 32 *ter* CGS non possa qualificarsi in alcun modo come perentorio. Del resto, sottolinea, come «sul punto lo stesso Tribunale Federale Nazionale si è già espresso in precedenza con decisione CU 2/TFN dell'1.7.2016, con la quale, a seguito dell'eccezione di improcedibilità formulata dal deferito *ex art.* 32 *ter* CGS, si è statuito che il termine indicato da tale norma deve intendersi ordinatorio e non perentorio.

La correttezza di tale precedente pronuncia del Tribunale sull'argomento trova conferma nel principio pacifico di diritto generale, secondo cui nessun termine può essere considerato perentorio in assenza di specifica previsione da parte della legge di tale sua peculiare e senza altrettanto espressa indicazione di sanzione».

Richiama, sotto tale profilo, la pubblica accusa federale, «il disposto di cui all'art. 152, comma 2, c.p.c., applicabile al procedimento sportivo in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del Codice di

Giustizia Sportiva del C.O.N.I., che prevede espressamente: “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.

Ciò posto e considerato che l’art. 32 *ter*, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva non contiene riferimento di sorta, nemmeno indiretto, alla perentorietà del termine appena citato, è evidente che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale Federale nella decisione oggi impugnata è erronea».

Tanto è vero quanto sopra, sottolinea, l’organo ricorrente, che il Giudice di *prime cure* è costretto, per fondare la propria decisione sulla perentorietà del termine, a fare riferimento alla ulteriore norma di cui all’art. 38, comma 6, CGS. Richiamo, questo, reputato, tuttavia, infondato, per tutta una serie di ragioni sviluppate nell’atto di appello.

Evidenzia, poi, la ricorrente Procura federale come il codice di giustizia sportiva del Coni, «entrato in vigore nell’agosto 2014, pur presentando una norma esattamente identica, per formuazione, a quella contenuta nell’art. 32 *ter* comma 4, del CGS (la quale ultima costituisce evidente attuazione del principio stabilito con la corrispondente norma del codice Coni), non ha, invece, previsto una norma analoga a quella di cui all’art. 38, comma 6, del codice di giustizia sportiva della Figc, secondo la quale ultima “tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”, dal che appare logico ricavare l’intenzione del legislatore del codice Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica».

Ad avviso della reclamante Procura, poi, deve «essere riconosciuta la portata generale del principio di tassatività delle cause di improcedibilità, per cui l’assenza di una previsione nell’ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell’atto di deferimento, è preclusiva della possibilità di operare una valutazione in tal ultimo senso, tanto più che, in ambito processuale, sono, comunque, da evitarsi interpretazioni meramente formalistiche».

Secondo parte appellante, da ultimo, il richiamo operato dal giudice di primo grado ad una pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni (decisione n. 27/2016 – prima sezione) è oggettivamente inconferente, atteso che in detta decisione il Collegio si è espresso sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare; fattispecie che per espressa previsione codicistica è sottoposta ad un termine perentorio, ma che nulla ha a che vedere con la diversa regolamentazione delle fasi di proposizione dell’azione disciplinare e, pertanto, del deferimento.

→ Con un secondo motivo di gravame il ricorrente Procuratore federale censura la decisione del TFN in punto individuazione del momento dal quale inizia a decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del deferimento.

«Nella pronuncia gravata», si argomenta in ricorso, «è dato leggere che tale termine decorrerebbe per ciascun deferito dal momento di comunicazione allo stesso della comunicazione di conclusioni delle indagini». Orbene, secondo l’appellante Procura federale non sarebbe così, essendo la proposizione del deferimento del 1 agosto 2016, in realtà, assolutamente tempestiva, in quanto l’ultima notifica della comunicazione di conclusione delle indagini si è perfezionata in data 3.6.2016, «nei confronti della società Sambiasse Lamezia 1923, e, posto che il termine concesso a difesa, fissato in giorni trenta, scadeva il 3/07/2016, il deferimento è stato correttamente notificato il giorno 1/08/2016, ovverossia nei trenta giorni successivi alla scadenza del detto termine difensivo». A tal proposito, evidenzia la Procura federale, «con riguardo alla società in questione, la comunicazione di chiusura delle indagini del 3/05/2016 veniva dapprima indirizzata al recapito fax risultante dal sistema informativo federale AS400 e, a fronte di esito negativo, veniva effettuata all’indirizzo per la corrispondenza ivi indicato. Presso quest’ultimo recapito la società risultava sconosciuta e la notifica, pertanto, non si perfezionava» e, di conseguenza, preso atto «dell’esito negativo della predetta notificazione il 31/05/2016 (data in cui perveniva l’attestazione negativa del Corriere)» la Procura «provvedeva immediatamente alla rinnovazione della comunicazione in data 3/06/2016 presso il medesimo recapito fax al quale aveva indirizzato la prima notificazione, in quanto risultante anche dal foglio di censimento nel frattempo pervenuto, e la trasmissione, in questo caso, andava a buon fine lo stesso giorno 3/06/2016, come risulta dal rapporto fax depositato in atti».

Anche in questo caso, tuttavia, secondo la reclamante Procura federale, il Giudice di *prime cure*

avrebbe attribuito alla norma una portata che il dato letterale della stessa pacificamente non possiede.

«Il dettato normativo posto a base della decisione gravata, infatti, prevede espressamente che il termine per la proposizione del deferimento decorra “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria”.

Nessuna indicazione, pertanto, che possa far ritenere la decorrenza del termine correlata alla posizione di ogni singolo deferito.

Non solo.

Se si accedesse a tale ragionamento, si perverrebbe alla conseguenza – aberrante – che nel caso di deferimento con pluralità di soggetti, quale quello in esame, per ciascun deferito decorrerebbe un termine diverso in correlazione al momento nel quale lo stesso ha ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini».

Ancor prima che sul piano logico, poi, tale conclusione, sempre a dire della Procura federale, contrasterebbe anche con il dato sistematico cui è informato il codice di giustizia sportiva.

In assenza di un criterio sicuro per individuare la decorrenza del termine, per principio generale del processo sportivo dovrebbe farsi riferimento ai principi ed alle norme generali del processo civile, secondo cui, appunto, in tutte le ipotesi di adempimento susseguente alla notificazione di un atto, il relativo termine decorre dall’ultima delle notifiche effettuate e giammai per ogni singolo soggetto dal momento di ricezione dell’atto da parte dello stesso. «Chiarissime sul punto, in particolare, sono tutte le norme relative all’iscrizione a ruolo dei giudizi e degli appelli, che prevedono tutte indistintamente la decorrenza del termine dall’ultima notificazione (cfr. artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.)».

Ritiene, poi, il Procuratore federale, «che l’interpretazione della norma adottata dal Giudice di primo grado, oltre ad essere del tutto irragionevole sul piano sistematico, avrebbe delle conseguenze pregiudizievoli sull’efficacia dell’azione disciplinare e sull’economicità del giudizio da parte degli organi di giustizia sportiva.

Il procedimento disciplinare, infatti, è unico (gli atti di indagine, la CCI) e, come tale, anche nei casi di più incolpati, l’atto di deferimento è unico ed i termini processuali previsti dall’art. 32 *ter* C.G.S. (30 giorni) non possono che decorrere dalla scadenza dell’ultimo termine a difesa e non già, come sostenuto dal Tribunale, con scansioni temporali differenti per ciascun avisato.

L’eventuale trattazione delle varie posizioni dei soggetti deferiti nell’ambito di un procedimento, pertanto, non può che essere unitaria, perchè l’istruttoria è unica e dunque si determina una connessione soggettiva e oggettiva dei fatti che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento.

Fino alla scadenza dell’ultimo termine a difesa, poi, la Procura potrebbe acquisire documenti, memorie o elementi rappresentati nelle eventuali audizioni *post* CCI che potrebbero incidere, a favore o a sfavore, sulla posizione di tutti gli avisati, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare. La Procura, pertanto, potrebbe addirittura valutare di archiviare alcune posizioni, alla luce delle difese di altri soggetti coinvolti nel procedimento e destinatari di comunicazione di conclusione delle indagini.

Il ritenere la decorrenza del termine correlata alla precedente ricezione della comunicazione di conclusione indagini per ciascuna singola posizione, infatti, comporterebbe la necessità, in caso di procedimenti complessi quale quello in esame, di procedere con cadenza diversa al deferimento di singoli soggetti, con la conseguenza che l’organo giudicante, da un lato, e lo stesso deferito, dall’altro, vedrebbero irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di avere la piena cognizione su tutti i fatti e posizioni riguardanti una medesima fattispecie; tanto con la concreta possibilità di insorgenza di contrasti di giudicati.

Tutto ciò senza contare, poi, che la promozione di autonomi procedimenti disciplinari con riguardo a posizioni riguardanti la medesima fattispecie complessiva comporterebbe un grave *vulnus* al principio di economia processuale e, non da ultimo, un proliferare di procedimenti diversi che rallenterebbero il corso della giustizia sportiva, con buona pace del principio di efficienza e celerità dell’azione disciplinare, cui tutto il sistema giustiziale sportivo è rivolto».

Da ultimo, il Procuratore federale sottolinea come una ritenuta eventuale diversa decorrenza del termine per ogni singolo soggetto potrebbe comportare «il rischio concreto di premiare azioni

strumentali da parte dei deferiti; ritardare la ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini, infatti, potrebbe costituire per ogni singolo incolpato un espediente per vedere la propria posizione separata dal confronto e dal dibattimento contestuale con gli altri incolpati, con possibilità di definizione di linee difensive strumentali all'esito del giudizio sulle condotte di altri soggetti coinvolti nella medesima fattispecie». Sotto tale profilo, pertanto, il Procuratore federale ritiene che la lettura della norma fornita dal TFN, oltre che avulsa dal dato letterale della stessa ed estranea ai principi generali, è anche evidentemente irragionevole e potenzialmente lesiva degli interessi perseguiti dal sistema della giustizia sportiva federale.

Per quanto attiene al merito delle incolpazioni di cui all'atto di deferimento, «anche in ossequio al principio devolutivo dell'appello», la Procura federale richiama integralmente quanto motivato nello stesso predetto atto di deferimento, «atteso il suo mancato esame da parte del Giudice di primo grado».

Conclude, infine, il Procuratore federale, chiedendo che l'adita CFA, in riforma della decisione del TFT, di cui al C.U. n. 45 del 24.10.2016 del Comitato regionale Calabria, in relazione alle violazioni contestate nell'atto di deferimento del 1.8.2016, sopra ricordate, voglia rinviare gli atti al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria della LND, affinché esamini le posizioni degli incolpati e si pronunci sul merito in relazione a quanto contestato a tutti i soggetti deferiti. Infine, l'appellante Procura federale, chiede che, nell'ipotesi in cui la Corte adita ritenga pronunciare nel merito, «voglia affermare la responsabilità di tutti i deferiti, per quanto a essi rispettivamente ascritto con l'atto di deferimento (...) comminando le sanzioni richieste da questo Ufficio, nei loro confronti, dinanzi al Giudice di primo grado, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia».

#### Le controdeduzioni

Il sig. Giuseppe Carbone e la società ASD US Palmese, per il tramite dei propri difensori di fiducia, avv.ti Annalisa Roseti ed Eduardo Chiacchio, hanno presentato, con atti separati, ma sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto, memorie a difesa, chiedendo che, «riconosciute la validità e la legittimità delle argomentazioni delineate in narrativa», sia rigettato «il ricorso proposto dal Procuratore federale, perché palesemente pretestuoso ed infondato in fatto come in diritto, con pedissequa conferma della impugnata delibera di primo grado».

L'accoglimento del teorema accusatorio condurrebbe, secondo la prospettazione difensiva, ad una conseguenza ingiusta, intollerabile. Svolgono, in tale direzione, i predetti resistenti, tutta una serie di acute considerazioni logico-sistematiche (il deferimento è esso stesso esercizio dell'azione disciplinare; anche nella fase antecedente alla notifica del deferimento, i termini sono certamente perentori; la previsione di cui trattasi mal si concilia con la tese dell'ordinarietà dei termini).

Qualifica, poi, del tutto “singolare” e “fantasiosa” l'ulteriore argomentazione utilizzata dalla Procura federale che fonda la non perentorietà del termine di cui trattasi sulla preesistenza della norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS.

Ragioni logiche, oltre che positive e di ordine sistematico, inducono, poi, ad avviso dei resistenti, a considerare perentorio il termine *de quo*: «L'improcedibilità od irricevibilità del deferimento, dunque, viene dichiarata solo quando siano infruttuosamente spirati entrambi i margini temporali in questione: il che appare quanto mai comprensibile e ragionevole, atteso che l'inerzia e/o, comunque, il ritardo nell'esercizio dell'azione disciplinare, a questo punto dell'iter procedurale, non appaiono più giustificabili né procrastinabili (a meno di non voler ammettere la possibilità, *sine die*, per il requirente di proposizione del deferimento, in aperta e stridente antinomia con il dettato codicistico)».

Né alcuna «valenza ai fini del contendere può, parimenti, assumere la censura mossa dalla Procura in merito a presunti (insussistenti) contrasti tra il plesso normativo in analisi e quello, corrispondente, del codice di giustizia sportiva del Coni».

Un'ultima riflessione viene svolta in ordine al secondo motivo di gravame dell'appellante Procura, ritenuto, anch'esso, del tutto privo di fondamento: «invero, come già ampiamente enunciato nel corso del dibattimento di prime cure, l'ordinamento e la giustizia sportiva hanno, ormai da molto tempo, affrontato e risolto il problema relativo alla trattazione (necessariamente unitaria o meno) dei procedimenti contraddistinti da una pluralità di deferiti: e lo hanno fatto ammettendo la possibilità, in caso di inconvenienti afferenti al pieno esercizio del diritto di difesa

e/od alla corretta instaurazione del contraddittorio (mancata notifica e/od eventuali irregolarità della comunicazione di conclusione delle indagini e/o dell'atto di deferimento, impossibilità per l'incolpato di presenziare al dibattimento perché sottoposto a misure restrittive della libertà personale, ecc.), di stralciare la posizione di tali soggetti, con prosecuzione del procedimento per gli altri deferiti».

«Una applicazione esasperata ed intransigente del principio di unitarietà dei procedimenti con più deferiti», prosegue il resistente, «sarebbe destinata a sfociare in una delle due seguenti situazioni (entrambe estremamente perniciose e destabilizzanti per l'intero ordinamento giuridico-sportivo): 1) in un giudizio con numerose parti, basterebbe l'irregolarità della notifica ad una sola di esse per provocare il rinvio della trattazione anche per tutte le altre, con il rischio di un differimento ad oltranza della discussione, sino alla inevitabile estinzione dello stesso; 2) ove, invece, al contrario, si reputasse doveroso procedere comunque al dibattimento, si verificherebbe l'intollerabile ed iniqua prosecuzione del procedimento medesimo nei confronti di chi non sia stato posto in condizione di difendersi, per non aver mai ricevuto uno o più degli atti introduttivi (c.c.i., deferimento, avviso di convocazione, ecc.)».

Concludono, quindi, i predetti resistenti, per il rigetto del ricorso del Procuratore federale.

#### La decisione della CFA

All'udienza fissata, per il giorno 14 dicembre 2016, innanzi questa Corte federale di appello, riunita a sezioni unite, sono comparsi:

-l'avv. Liberati, in rappresentanza della Procura federale;

-l'avv. Chiacchio per Palmese e Giuseppe Carbone, nonché, per delega avv. Bonfiglio, per Riccardo Petrucci;

-l'avv. Bencardino, per delega avv. Rosa, per Castrovillari;

-i sigg.ri Salerno Rosario e Mazzei Antonio, personalmente.

Udite le illustrazioni difensive ed annotate le rispettive conclusioni delle parti, la Corte ha dichiarato chiuso il dibattimento, ritirandosi in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

#### MOTIVI

Giusta quanto anticipato in narrativa, viene fatta oggetto di gravame la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania della LND pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 45 del 24 ottobre 2016 che ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti di PETRUCCI Riccardo, CALIDONNA Salvatore Maurizio, MAZZEI Antonio, PIEMONTESE Francesco, CARBONE Giuseppe, SALERNO Rosario, GALANTUCCI Alessio, nonché delle società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923, U.S. PALMESE A.S.D., A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO e U.S. SCALEA 1912.

⇒ Con un primo motivo di gravame la Procura federale ritiene erronea la decisione del Tribunale di *prime cure* laddove qualifica come perentorio il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Il motivo è fondato.

Ritiene questa Corte che il termine di cui trattasi non possa essere qualificato perentorio. Difetta, anzitutto, una specifica ed espressa disposizione normativa in tal senso. Una lettura sistematica delle norme federali in materia disciplinare, condotta alla luce delle previsioni del codice di rito civile, induce a ritenere che ai termini previsti per l'apertura e la conclusione del procedimento disciplinare può essere attribuita natura perentoria solo se e in quanto così siano espressamente qualificati dal legislatore federale o sia previsto uno specifico effetto sanzionatorio.

Occorre muovere dalla lettera della norma di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, già ricordata e che per facilità di lettura qui si riporta: «quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)».

Ora, non si può, anzitutto, che prendere atto del fatto, come già sopra osservato, che la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (la norma, peraltro, non senso significato, prevede, appunto, che il Procuratore "esercita" e non già "deve" esercitare l'azione disciplinare). È compito dell'interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi.

E qui viene, appunto, in rilievo la disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS ("Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori") invocata dai deferiti odierni appellati e richiamata dal Tribunale di *prime* cure a fondamento della propria decisione. Detta norma, si applicherebbe, questo, in sintesi, l'assunto anche al termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS. L'assunto non può essere condiviso.

Rimessa al legislatore federale ogni eventuale valutazione in ordine alla opportunità di un espresso e più chiaro coordinamento con la norma di cui all'art. 38, comma 6, CGS, ragioni di natura sistematica, in primo luogo, inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato.

A partire da quella di cui all'art. 34 *bis* (rubricato "Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi"):

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all'Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone".

Così, invece, l'art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti: "... L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo".

Nello stesso senso, l'art. 32 *sexies* CGS (intestato "Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione"): "... Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'accordo, alle sanzioni pecuniarie in esso contenute".

Se ne ricava che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente: o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Del resto, se l'art. 38, comma 6, CGS valesse effettivamente a qualificare come perentori tutti i termini del codice, le suddette menzionate espresse qualificazioni non troverebbero agevole spiegazione e rischierebbero di tradursi in una mera, *inutiliter data*, duplicazione della prima richiamata disposizione, già di per sé, secondo la prospettazione difensiva degli appellati resistenti, esaustiva e sufficiente.

Occorre, dunque, rinunciare ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, avendo il legislatore sportivo previsto termini di diversa



natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi. E, per quanto qui segnatamente interessa, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria.

Sempre sul piano sistematico occorre, poi, considerare che la norma di cui all'art. 32 *ter* è inserita nel titolo III ("Organi della giustizia sportiva"), mentre quella di cui all'art. 38 è inserita nel titolo IV ("Norme generali del procedimento). Una siffatta collocazione sembra confortare il convincimento di questo Collegio secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS, è effettuato ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, "Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti".

Al più il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione. Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere *ex se* i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, qui affermata, appare coerente con il sistema e non contrasta con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, richiamata dal Tribunale federale nazionale, considerato che l'organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso, appunto, proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte.

In tale contesto complessivo di riferimento sistematico è, poi, possibile osservare che il pubblico ministero federale, i cui atti dotati di efficacia endoprocessuale esauriscono i loro effetti nella fase delle indagini preliminari, agisce come organo di investigazione caratterizzato da ampia libertà ed autonomia, seppur, ovviamente, nell'ambito del reticolato normativo dettato per tale fase.

Con riguardo, in particolare, ai tempi ed ai termini dell'attività istruttoria il legislatore della riforma del codice di giustizia sportiva ha indicato delle previsioni di massima volte a regolamentare, per quanto possibile e con efficacia essenzialmente ordinatoria, il susseguirsi delle attività tipiche della fase procedimentale, ferme fatte, ovviamente, le disposizioni dettate ai fini prescrizionali. Traspare, in modo chiaro, dalle suddette indicazioni normative, l'esigenza di una definizione della fase istruttoria preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi, esigenza, questa, più volte, del resto, messa in evidenza dalla dottrina in materia e affermata dalla giurisprudenza sportiva. Non, dunque, una illimitata discrezionalità nella determinazione della durata delle indagini nella fase che precede il deferimento, ma una cadenza temporale ordinamentale affidata al prudente apprezzamento del Procuratore federale da "adeguare" al singolo procedimento istruttorio, in relazione alla complessità della fattispecie ed alle eventuali difficoltà delle acquisizioni probatorie e compatibilmente anche con le esigenze organizzative del suo Ufficio, non facilmente valutabili all'esterno.

Non ci si può, qui, esimere dall'evidenziare, seppur rapidamente ed in via incidentale, come il predetto termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare dalla scadenza del termine a difesa assegnato dalla Procura si rivelerebbe, laddove ritenuto posto in modo perentorio, probabilmente inadeguato, specie laddove si tenga conto che nello stesso predetto termine la Procura federale dovrebbe esaminare le deduzioni dell'indagato, valutarne le argomentazioni difensive o sentire lo stesso in audizione (se richiesto), rivalutare il materiale probatorio acquisito alla luce delle prospettazioni difensive e delle indicazioni formulate dall'indagato medesimo. Per ciò che concerne, in particolare, l'audizione richiesta dall'interessato è possibile osservare come la stessa sia evidentemente volta a soddisfare esigenze istruttorie dell'indagato medesimo e non già a garantire un necessario contraddittorio preliminare o consentire all'inquirente di acquisire

(eventuali) ulteriori elementi a suo carico, per cui deve ritenersi che, laddove richiesta dal destinatario dell'invito a difendersi, l'audizione diventi un onere per la Procura federale. A tal proposito è bene rimarcare come la Procura federale, anche in sede di acquisizione *ante causam* di materiale istruttorio, agisce pur sempre nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, avvalendosi di un regime probatorio che sposta al momento del processo le esigenze del contraddittorio pieno; regime, questo, non solo correlato a quella che è la natura stessa delle sue funzioni, ma anche non sovrapponibile agli schemi civilistici fondati sul principio dell'onere della prova piena da parte dell'attore, né a quelli penalistici volti ad anticipare alla fase del procedimento le garanzie tipiche della fase contenziosa piena.

Non occorre neppure trascurare di considerare, in questo ambito valutativo, che, come segnalato nell'atto di appello, laddove la notificazione sia eseguita a mezzo servizio postale, «la prova dell'avvenuta notifica, da rinvenirsi nell'avviso di ricevimento ovvero nella certificazione di compiuta giacenza apposta sul plico, nella maggior parte dei casi si acquisisce ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni per promuovere il deferimento, sempre con la medesima conseguenza della improcedibilità, ove detto termine venisse ritenuto perentorio».

In altri termini, sotto questo angolo visuale, la perentorietà del termine di cui trattasi sembra in contrasto, non solo con il principio della obbligatorietà dell'azione disciplinare desumibile dallo stesso art. 32 *ter* CGS (azione, cioè, da esercitarsi obbligatoriamente in presenza di un minimo di *fumus* di fondatezza della fattispecie illecita accertata e di sufficienza di elementi probatori atti a sostenere l'accusa in giudizio), ma anche con lo stesso interesse dell'indagato, le cui garanzie difensive sarebbero frustrate laddove non si riconoscesse alla Procura federale la (concreta) possibilità di esaminare gli elementi e documenti a discarico dallo stesso offerti nella memoria difensiva o in sede di audizione, specie in procedimenti complessi, quali quelli, come il caso di specie, che coinvolgono un numero consistente di indagati, le cui posizioni si intrecciano e nelle quali, dunque, le deduzioni di uno possono anche influire sulla posizione di altro coindagato.

La lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, dunque, non incide in alcun modo sulle garanzie difensive dell'indagato. Anzi.

La previsione di una fase pre-processuale è volta, da un lato, a proteggere la funzione del pubblico ministero federale, nel senso di sollevarlo dal disagio di un deferimento in difetto di sufficienti elementi idonei a sostenere la responsabilità dell'incolpato, dall'altro, a garantire l'indagato di non essere portato a giudizio in ipotesi in cui non vi siano sufficienti elementi probatori da cui desumere la responsabilità dello stesso. Premesso che, considerata l'obbligatorietà e la irretrattabilità dell'azione di cui trattasi e vista l'indisponibilità del bene tutelato, quella della pubblica accusa federale deve considerarsi, con riferimento all'ordinamento sportivo nel cui ambito ci troviamo, quale azione *iurispublici* al pari dell'azione penale, il Procuratore federale deve, dunque, muoversi con equilibrio tra le opposte esigenze connesse, l'una, all'obbligo di richiedere l'accertamento della responsabilità dell'indagato l'altra, all'esigenza di non gravare inutilmente la posizione dell'indagato medesimo, portando fino al processo notizie di illecito che, all'esito dell'attività istruttorio, si rivelino prive di fondamento o, quantomeno, incapaci di reggere al confronto contenzioso.

In tale direzione, non vi è dubbio che, pur essendo inconfutabile l'interesse dell'ordinamento federale al corretto esercizio della funzione inquirente e, quindi, della repressione delle condotte illecite, lo stesso non può, tuttavia, soverchiare l'interesse del tesserato a non sopportare l'onere di un processo manifestamente inutile. Da qui il necessario contemperamento delle due esigenze che vede il suo momento di maggior rilievo proprio nello *spatiumdeliberandi* esistente tra le difese presentate dall'indagato dopo l'avviso di conclusione delle indagini ed il concreto esercizio dell'azione disciplinare. Alla Procura federale, infatti, organo neutrale e indipendente, che agisce nell'interesse dell'ordinamento e a fini di giustizia, è demandata la ricerca delle prove tanto a carico, quanto a discarico. Del resto, nello svolgimento della sua autonoma e discrezionale attività di indagine, funzionalizzata alla verifica della non manifesta infondatezza dell'evento illecito di cui è venuto a conoscenza, il Procuratore federale è tenuto, al pari del Pubblico ministero penale, a svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore del presunto responsabile.

E l'importanza della decisione di archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare (deferimento e archiviazione rappresentano, in alternativa, l'effetto ineludibile del carattere

necessario dell'azione intestata alla Procura) che assumerà il Procuratore federale riveste ancora maggiore rilievo sol che si consideri come, nell'ordinamento sportivo, non è prevista una verifica sulle determinazioni, appunto, in ordine allo svolgimento dell'azione, da parte di un diverso organo di natura giurisdizionale, come accade, invece, nell'ambito dell'esercizio dell'azione penale.

È, dunque, interesse, per quanto detto, tanto dell'ordinamento, quanto dell'indagato, consentire che, in contesti procedimentali complessi e con più parti, quale quello oggetto del presente giudizio, la Procura federale possa disporre di un congruo spazio temporale al fine di verificare, alla luce, lo si ribadisce, delle complessive argomentazioni difensive e della documentazione offerte dagli indagati, se sussistano effettivamente o meno quegli elementi probatori idonei a sostenere l'accusa in giudizio che lo stesso legislatore federale ha posto quale presupposto per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Si osservi, più in generale, come il procedimento della Procura federale non rivesta di certo natura di procedimento amministrativo e, del pari, come non rivesta di certo natura giurisdizionale vera e propria. Pertanto, al procedimento istruttorio di cui trattasi, se non sono applicabili i principi fondamentali che oggi regolano l'esercizio della funzione amministrativa tipicamente intesa (a titolo esemplificativo, accesso e contraddittorio, se non nei limiti delle specifiche disposizioni federali), non sono neppure applicabili principi e regole tipiche della fase processuale in senso stretto intesa.

Si tratta, come detto, di una sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità). Fase, questa procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole.

Sotto diverso profilo, sia consentito anche osservare come l'affermazione della perentorietà del termine di cui si discute condurrebbe ad un esito abnorme (proscioglimento dell'indagato) in una fase che, come detto, non è neppure ancora quella cognitiva. L'indagato, in altri termini, ne trarrebbe un effetto sostanziale che andrebbe sicuramente al di là delle ragionevoli previsioni del sistema procedimentale nel cui ambito il termine di cui trattiamo è incardinato. La declaratoria di improcedibilità o irricevibilità, nella fattispecie, vestirebbe natura ed effetti di "proscioglimento", a fronte, invece, della mera inosservanza di un termine, peraltro, come detto, di natura esclusivamente (pre-)processuale.

In tale direzione, in fattispecie, ovviamente, solo in parte assimilabile a quella che qui ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di verifiche tributarie, che «il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla *ratio* delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione» (Cassazione, sez. trib., 5 ottobre 2012, n. 17002). Analogamente, come detto, apparirebbe, francamente, eccessiva la sanzione della improcedibilità dell'azione disciplinare volta all'accertamento (ed alla eventuale conseguente condanna) dell'indagato per il solo superamento (di qualche giorno) di un termine, a fronte del disagio arrecato all'indagato medesimo dall'assoggettamento, per qualche giorno in più di quanto indicato nella previsione normativa, alla mera incertezza dell'esercizio o meno dell'azione disciplinare nei suoi confronti.

Richiamati i profili finalistici dell'azione di responsabilità disciplinare, comunque conformati, nei tratti essenziali, agli istituti civilistici, intesi a tutelare l'esigenza che l'adesione alla Federazione sia utilizzata per il raggiungimento di fini propri e non già per finalità illecite, unitamente con l'esigenza di sanzionare le condotte devianti dai fondamentali principi posti dall'ordinamento federale, occorre, ancora una volta, osservare come non sia prevista alcuna decadenza del potere del Procuratore federale di emettere l'atto di deferimento in giudizio per il mancato rispetto del termine di cui trattasi. Anzi, l'imposizione di un obbligo di alternativamente emettere l'atto di citazione o disporre l'archiviazione, ha fatto affermare a consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, a proposito del procedimento erariale per certi versi assimilabile, sotto gli aspetti qui in rilievo, a

quello disciplinare-sportivo, «che detto potere (*rectius*, obbligo) permane pur dopo la scadenza del termine, non potendosi logicamente e sistematicamente ammettere che l'attività istruttoria del Procuratore regionale non abbia alcun esito né positivo né negativo» (Corte dei Conti, sezioni riunite, 9 marzo 2005, n. 1), per poi concludere che «gli effetti della mancata osservanza del termine ordinatorio vanno individuati di volta in volta in relazione alla natura dell'atto rispetto al quale il termine è stabilito, ovvero al mancato rispetto del termine fissato dal giudice nel provvedimento di proroga ovvero mediante il collegamento a termini fissati per altri atti connessi», con la inequivoca precisazione che, in ogni caso, «la pronuncia del giudice dovrà essere di natura meramente processuale, con esclusione di effetti diretti sul diritto sostanziale».

Del resto, non è casuale che l'ordinamento federale tenga ben distinti i termini di prescrizione e di decadenza dai termini procedurali, come quello di trenta giorni per emettere l'atto di deferimento a giudizio, in quanto (solo) i primi, a differenza degli altri, operano sul piano del diritto sostanziale.

Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi deve escludersi che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio. La *ratio* di tale conclusione è anche desumibile dalla semplice, quanto inequivoca, considerazione che, diversamente ragionando, l'azione della Procura federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le prima ricordate finalità ordinarie del giudizio di responsabilità disciplinare.

A tale conclusione non è di ostacolo il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che il diritto di accesso ai tribunali, previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, con disposizione cui il giudice italiano deve dare applicazione a norma dell'art. 117 Cost., implica l'esigenza di evitare che un'interpretazione troppo formalistica delle regole di procedura dettate dalla disciplina nazionale impedisca l'esame nel merito dell'eventuale incolpazione (cfr. Cassazione, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 7020).

In definitiva, questa Corte ritiene che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio.

La necessità di definizione della fase preprocessuale riflette, infatti, non vi è dubbio, l'esigenza di tutela del soggetto sottoposto alle indagini volte all'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità a vedere risolta una situazione di incertezza che incide sulla sua vita associativa e, sovente, anche di relazione, con un provvedimento di archiviazione oppure con il deferimento, provvedimento, questo, a partire dal quale le sue garanzie difensive trovano la massima espansione, in applicazione dei principi del giusto processo e di quello, in particolare, dell'accertamento della responsabilità nel contesto di un contraddittorio pieno, proprio della fase di cognizione.

Nel contempo, tuttavia, è chiara l'insistenza di altra esigenza, quella della repressione delle condotte che si pongano in contrasto con la normativa federale, così come altrettanto chiaro l'interesse alla giustizia, in generale, ma anche nello specifico, essendo, come detto, interesse, appunto, non solo dell'ordinamento, ma anche del singolo indagato consentire una adeguata valutazione del complessivo materiale istruttorio al fine della adozione del provvedimento di archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare, onde evitare tanto un inutile dispendio di attività processuale, quanto un inutile onere ulteriore di difesa in capo all'indagato, nelle ipotesi in cui, all'esito delle rappresentazioni difensive dello stesso (o degli altri coindagati), possano ritenersi sussistenti gli elementi per escludere la responsabilità dell'indagato medesimo, o, comunque, insussistenti sufficienti elementi per sostenerne l'accusa in giudizio.

La sede è impropria per richiamare una seppur sintetica ricostruzione dottrina del termine processuale, ma non appare inutile, ai fini propri del presente giudizio, ricordare che nel nostro panorama giuridico il “termine” indica il periodo di tempo entro cui, secondo la disposizione di legge o il provvedimento del giudice, un determinato atto debba o possa essere compiuto, così divenendo, il termine medesimo, un requisito dell'atto o un fatto giuridico, strutturalmente

autonomo e caratterizzato da una propria efficacia (di tipo estintivo o meno a seconda della classificazione perentoria o ordinatoria allo stesso assegnata).

La locuzione “perentorio” conduce poi, attraverso un breve esame etimologico, alla perenzione, ossia a quel tipico effetto di cancellazione di quanto già realizzato. Insomma, il termine perentorio può essere inteso come quella condizione che, in caso di inosservanza dello stesso, conduce, come effetto *ipso iure*, alla decadenza del correlato diritto. Ecco perché dottrina e giurisprudenza definiscono come perentorio quel termine stabilito, appunto, a pena di decadenza.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare come i termini del procedimento disciplinare siano «da qualificarsi — di regola — ordinatori e non perentori, ad eccezione di quelli previsti per l'inizio e la conclusione del procedimento stesso nonché di quello massimo di 90 giorni che può intercorrere tra un atto e l'altro del procedimento. Più in generale, i termini del procedimento disciplinare devono intendersi ordinatori in tutti i casi in cui la fonte regolatrice del rapporto non commini — in caso dell'inosservanza degli stessi — effetti decadenziali, in relazione al principio sancito dall'art. 152 c.p.c.» (così, ad esempio, TAR Lazio, sez. I, 14 febbraio 2012, n. 1491).

«Il carattere ordinatorio o perentorio dei termini stabiliti in materia di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti discende dagli effetti che la fonte regolatrice del rapporto ricollega alla loro osservanza, tenuto conto che, in base al principio sancito dall'art. 152 c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari perentori; per quanto riguarda le norme degli artt. 16 e 17, d.lg. 30 ottobre 1992 n. 449, esse hanno chiara natura ordinatoria non essendo prevista alcuna decadenza nell'ipotesi di loro inosservanza» (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2189).

Ne consegue che il mancato rispetto di un termine non perentorio non può determinare effetti invalidanti dei provvedimenti adottati (nel caso di specie, deferimento), fermo restando, peraltro, che «l'azione di responsabilità amministrativa può essere riproposta, salva la prescrizione quinquennale, per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti, anche dopo una pronuncia di inammissibilità dell'azione per il superamento del termine di proposizione dell'atto di citazione» (Corte dei Conti, sez. giurisd. Lazio, 6 marzo 2012, n. 270).

Analogamente, in materia tributaria si è osservato che «ogni decadenza non può che essere testuale, dovendo essere espressamente sancita dalla legge, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., comma 2, sicchè, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto, ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa, ovverosia costituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiuto dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto» (cfr. Cassazione, sez. tributaria, 8 maggio 2013, n. 10761; Cassazione, n. 12259 del 2010; Cassazione, sez. unite, n. 21498 del 2004).

In breve, mentre il termine perentorio è strettamente correlato alla decadenza, per quello ordinatorio il decorso del termine non spiega una incidenza sull'atto *a quo*, ma solo un effetto relativo su quello *ad quem*. La differenza tra termini perentori e ordinatori, allora, non risiede tanto nell'effetto della loro inosservanza, connaturata in entrambi i casi, ma nella modalità di realizzazione di tale effetto: *ipso iure*, in un caso; previa valutazione discrezionale del giudice, nell'altro.

In applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, dai quali questa Corte non intende discostarsi, deve concludersi che il termine in questione ha, come detto, natura sollecitatoria e non già perentoria. Si tratta, cioè, di un termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti *itineraprocedimentali*, ossia diretto ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, tesi ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro.

Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio.

Certo, per contro, la Procura federale è indubbiamente tenuta alla osservanza di detto termine, pur previsto dal sistema: disattendere il termine acceleratorio di cui trattasi (come nel caso di specie) per pochi giorni o in occasione di procedimenti complessi con molteplici indagati le cui condotte violative risultano tra loro intrecciate, è eccezione che l'ordinamento è in grado di assorbire e tollerare, alla luce delle specifiche variegata esigenze di cui si è detto; un sistematico mancato rispetto dello stesso predetto termine denoterebbe, invece, una insufficienza (per "definizione", per così dire) del termine di cui trattasi oppure una disfunzione dell'organizzazione dell'attività investigativa, con la connessa esigenza di un eventualmente apposito esame e valutazione nelle opportune sedi istituzionali.

Sotto ulteriore profilo, diversamente ritenendo e considerando, quindi, perentori tutti i termini che regolano lo svolgimento della fase procedimentale, che precede, cioè, l'eventuale giudizio innanzi al giudice sportivo, si dovrebbe ritenere perentorio, a titolo meramente esemplificativo, anche quello di cui all'art. 32 *quinquies*, comma 4, CGS, che così recita: "Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.". Orbene, se il Procuratore federale non comunicasse il suo intendimento di archiviare entro cinque giorni ed il termine, per effetto del richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, dovesse reputarsi perentorio, l'eventuale archiviazione successivamente disposta dovrebbe reputarsi inammissibile o la Procura decaduta da tale possibilità. Con la conseguenza che il Procuratore dovrebbe procedere necessariamente al deferimento, avendo consumato la possibilità di optare per l'archiviazione? Evidente, il paradosso, che smentisce anche l'assunto secondo cui la perentorietà dei termini è posta a garanzia dell'indagato o dell'incolpato.

Ed allora, riepilogando, l'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, non qualifica espressamente come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare (trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa assegnati dalla Procura federale con l'avviso di conclusione delle indagini). Occorre, pertanto, desumerne la natura in via necessariamente interpretativa. Orbene, in tale prospettiva occorre ricercare il riferimento positivo, il dato normativo, nell'ambito, anzitutto, del codice di giustizia sportiva. In tale direzione, tuttavia, deve escludersi, per quanto detto, la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS. Soccorre, allora, una interpretazione di tipo logico-sistematica che, come detto, sembra portare ad escludere la natura perentoria del termine di cui trattasi.

In breve, in difetto di qualificazione, da parte dell'ordinamento federale, della natura del termine *de quo* occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: "Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI".

Nel predetto codice Coni non vi è alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto. Né, per inciso, risulta esservi una norma replica dell'art. 38, comma 6, CGS. Correttamente, a tal proposito, il Procuratore federale evidenzia come «dal che appare logico ricavare l'intenzione del legislatore del codice Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica. Anche in tal ottica, quindi, non appare certo casuale che il codice di giustizia sportiva Figc abbia previsto delle conseguenze sanzionatorie soltanto con riferimento al mancato rispetto dei termini per la conclusione delle indagini (inutilizzabilità di quanto successivamente compiuto), di quelli per la proposizione dei reclami (inammissibilità, non impugnabilità delle decisioni) e di quelli per la pronuncia delle decisioni degli organi giudicanti (estinzione del procedimento disciplinare); non prevedendo, di contro, alcuna sanzione per il mancato rispetto dei termini per l'adozione della comunicazione di conclusione delle indagini e dell'atto di deferimento».

Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".

Per l'effetto del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento è, dunque, quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori".

Detta disposizione reca un principio generale del nostro ordinamento giuridico (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3431), con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

È, infatti, principio generale dell'ordinamento giuridico quello secondo cui è perentorio il termine stabilito a pena di decadenza, inammissibilità, improcedibilità e tale è dichiarato dalla legge (o dal Giudice nei casi consentiti dalla legge medesima). Riprendendo un arresto giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, «gli artt. 152 e 156 c.p.c., traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità» (Cassazione, sez. V, 27 giugno 2011, n. 14020).

È vero che l'espressa qualificazione normativa può anche mancare, potendosi, la perentorietà di un termine, desumersi dallo scopo e dalla funzione che esso è chiamato a svolgere o dagli effetti riconnessi dalla legge al suo infruttuoso decorso (cfr. Corte Costituzionale, 1 aprile 2003, n. 107; Cassazione, 5 marzo 2004, n. 4530). In particolare, di recente la Suprema Corte, nella sentenza, resa a sezioni unite, 23 settembre 2014, n. 19980 (richiamata sia dall'accusa, che dalla difesa) ha affermato che la perentorietà può anche desumersi «dalla considerazione dello scopo» e «l'espressa qualificazione può anche risultare dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa».

Orbene, a tal riguardo, il termine posto dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, non è, come detto, espressamente qualificato come perentorio e detta sua asserita natura non è desumibile da altri indici, quali l'espressa previsione di una data conseguenza sanzionatoria. Nel caso di specie, insomma, difetta tanto la formale qualificazione, quanto il riferimento ad un espresso effetto sanzionatorio: c'è la norma-precetto, manca la norma-sanzione.

Tutte le suesposte considerazioni conducono questa Corte ad escludere che il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non comporta l'improcedibilità o irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

⇒ Con il secondo mezzo di doglianza la Procura federale censura, comunque, la decisione di *prime cure* nella parte in cui ritiene che il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorra, per ciascun deferito, dal momento di comunicazione allo stesso dell'avviso di conclusione delle indagini.

Anche questo motivo è fondato.

La disposizione normativa in materia fa riferimento alla "scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria", disciplinando, con ogni evidenza, l'ipotesi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un solo indagato. Difetta, invece, una esplicita disciplina per l'ipotesi del procedimento con pluralità di indagati. Pertanto, occorre desumere in via interpretativa la disciplina applicabile alla fattispecie, che, ai sensi del combinato disposto delle norme, già sopra richiamate, di cui all'art. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni deve essere rintracciata nel codice di rito civile.

Orbene, detto impianto codicistico (e, segnatamente, per quanto qui rileva, le norme di cui agli artt. 165, comma 2, 347 e 369, comma 1, c.p.c.) prevede, appunto, che il termine decorra dall'ultima delle notifiche effettuate. In particolare, recita l'art. 165, comma 2, c.p.c., "se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione". Detta norma, nel disporre che "l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione", «non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una protrazione delle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone;

ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico differimento del termine stesso di costituzione a decorrere dall'ultima notificazione» (Cassazione, 18 gennaio 2001, n. 718).

Tesi, questa, inaugurata da Cassazione 6 novembre 1958, n. 3601, secondo cui l'art. 165, comma 2, c.p.c. nell'affermare che “se la citazione è notificata a più persone l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”, intendeva differire non solo tale formalità, ma anche i termini per la costituzione dell'attore e, senza dubbio, più convincente, anche per le ragioni di seguito meglio precisate.

Non è, anzitutto, consentito all'interprete ritenere che l'art. 165, comma 1, c.p.c. permetta di affermare che, nel caso di più notificazioni, il *dies a quo* deve essere individuato nella prima notificazione. Anzi, il comma 2 della medesima disposizione, con gli incisi “se la notificazione è notificata a più persone” e “dall'ultima notificazione” sembra imporre, più che suggerire, all'interprete di cristallizzare il *dies a quo* dall'ultima delle notifiche, e non già dalla prima.

Si aggiunga che, in sede processuale di valutazione degli atti, occorre privilegiare la sostanza sulla forma e, dunque, ritenere valido l'atto nei casi in cui abbia raggiunto il suo scopo e sia funzionale alle esigenze allo stesso sottese.

Tale ricostruzione ermeneutica appare anche in linea con evidenti ragioni di logica-giuridica e di economia processuale. Diversamente opinando, del resto, se anche nel processo pluriparte il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare dovesse farsi decorrere dal primo avviso di comunicazione di conclusione delle indagini, ne conseguirebbe un effetto, per certi versi, paradossale, che imporrebbe alla Procura federale di emettere tanti deferimenti per quanti sono gli indagati da mandare a processo. Conclusione, questa, che, nel contempo, risulterebbe sia irragionevole, sia contraria tanto all'interesse di ciascun incolpato, quanto all'interesse superiore della giustizia ed al principio di economia del giudizio.

È, infatti, di certo, interesse dell'ordinamento federale esaminare in un unico giudizio, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare personale di ciascuno, il complessivo materiale probatorio acquisito dagli inquirenti e che inevitabilmente, sebbene in parte, intreccia o può intrecciare le posizioni di tutti i soggetti deferiti o di alcuni di essi. Nel caso di istruttoria unica si realizza una connessione soggettiva e oggettiva delle vicende, dei fatti, delle condotte e delle circostanze che coinvolgono i singoli soggetti sottoposti al procedimento: unico (o, comunque, comune a più deferiti), dunque, il materiale istruttorio, unitario e congiunto è opportuno che sia l'esame dello stesso e delle singole posizioni disciplinari dedotte in giudizio. Ciò non significa, come già più volte affermato dalla giurisprudenza endofederale, che singole posizioni, per ragioni eccezionali o, comunque, particolari, possano (o debbano) essere stralciate: ma non occorre operare confusione tra eccezione e regola.

Ma, nello stesso tempo, non nutre alcun dubbio, questo Collegio, che è anche interesse degli incolpati poter esaminare, in modo integrale, le emergenze probatorie complessivamente acquisite dalla Procura e di quelle offerte a discarico da ciascun incolpato, unitamente alle argomentazioni difensive degli stessi, al fine di potersi difendere da tutti gli elementi che potenzialmente possono incidere sfavorevolmente in ordine all'accertamento della responsabilità dello stesso e, contemporaneamente, desumere dal predetto materiale eventuali utili elementi a discarico.

Senza dire, ancora, che, fino alla scadenza dell'ultimo termine a difesa assegnato agli indagati, l'organo inquirente potrebbe acquisire documenti, elementi e argomentazioni difensive di un indagato che potrebbero rivelarsi utili anche per la posizione di altro o altri coindagati, tanto da poter anche giungere, in ipotesi, all'archiviazione dell'azione nei confronti dello stesso o di alcuni degli indagati.

Né possono, a supporto della tesi contraria, essere richiamate generiche esigenze di celerità dei procedimenti e di rapida celebrazione dei processi, essendo evidente che, laddove si ritenesse che il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare decorra dalla notifica dell'anzidetta comunicazione a ciascun indagato, ne deriverebbe una moltiplicazione dei giudizi, con un inutile e diseconomico dispendio di attività giudiziaria e con connesso inevitabile rallentamento della celebrazione dei processi e dell'accertamento delle responsabilità di ciascuno.

In altri termini, l'instaurazione di diversi autonomi processi, con riferimento a fattispecie complesse, specie se con molteplici tesserati coinvolti, produrrebbe una proliferazione di



procedimenti, che rallenterebbero, anziché accelerare, il corso della giustizia sportiva, con evidente *vulnus* al principio di economia processuale e potenziale lesione del principio di efficienza dell'azione disciplinare e celerità dei procedimenti, cui tutto l'ordinamento sportivo è informato.

E, ancora, non si può neppure affermare che, così argomentando, si lascerebbe l'indagato alla mercè di una valutazione meramente discrezionale dell'organo inquirente, atteso che, in ogni caso, a garantire tempi certi per la definizione del procedimento disciplinare, vi è, appunto, il termine per la decisione di primo grado che deve, comunque, intervenire, a pena di estinzione, come noto, entro novanta giorni dal deferimento a giudizio.

Del resto, occorre anche considerare che quello della notificazione è un procedimento e, come tale, deve essere considerato unitario, una sequela di atti tra loro correlati. Se, dunque, il procedimento di notificazione è unitario, non sembra possibile immaginare una formazione progressiva della fattispecie rappresentata dalla finalità dello stesso, costituito dalla rituale instaurazione del giudizio.

Anche l'interpretazione finalistica della norma, dunque, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e delle specifiche (sopra in sintesi ricordate) molteplici esigenze del procedimento disciplinare sportivo depone nel senso di ancorare all'ultima notificazione la decorrenza del termine per la concreta emissione dell'atto di deferimento.

Una siffatta interpretazione non lede né il principio della durata ragionevole del processo, né il diritto di difesa delle parti. D'altronde, la soluzione qui accolta è comunque idonea ad assicurare i principi inderogabili del contraddittorio, *ex art. 101 c.p.c. ed art. 24 Cost.* Anzi, a ben vedere, realizza un equo temperamento delle molteplici esigenze che insistono sulla fattispecie, oltre che degli interessi della parte pubblica (accusa federale) e di quelle private. La decorrenza del termine dall'ultima notifica appare anche più funzionale, per quanto già osservato, al complessivo esercizio del diritto di difesa di ognuno dei deferiti, oltre che alle esigenze di economia processuale.

Da ultimo, ritiene questa Corte, inconferente il richiamo della difesa alla decisione n. 58 del 2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, secondo cui i termini per il valido esercizio dell'azione disciplinare decorrerebbero dalla prima notifica. Invero, la fattispecie oggetto del giudizio che ha trovato, poi, esito nella predetta decisione è del tutto differente da quella che costituisce oggetto del presente giudizio disciplinare. Il Collegio di Garanzia ha, infatti, affermato il principio secondo cui, nel caso di reiterazione di un deferimento, in origine viziato, il termine di estinzione (novanta giorni) del giudizio di primo grado decorre non già dal deferimento validamente effettuato, ma dal primo seppur invalidamente emesso o per qualche ragione non efficace.

Ciò premesso, constatato che dalla documentazione in atti emerge come l'ultima notifica della comunicazione di conclusione delle indagini si sia perfezionata in data 3 giugno 2016 nei confronti della società Sambiasse Lamezia 1923, e, considerato che il termine concesso a difesa, fissato in giorni trenta, scadeva, quindi, il 3 luglio 2016, il deferimento, notificato il giorno 1 agosto 2016, è stato tempestivamente proposto.

In conclusione, il Tribunale, all'esito di una ricostruzione interpretativa di sicuro pregio, ma, tuttavia, non condivisibile, ha erroneamente dichiarato la improcedibilità del deferimento. Il termine di cui trattasi, stabilito dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS non può, infatti, essere qualificato come perentorio e, ad ogni buon conto, anche laddove lo stesso predetto termine potesse essere considerato perentorio, l'azione disciplinare sarebbe stata, nel caso di specie, tempestivamente ed utilmente esercitata, mediante deferimento emesso nel termine -indicato dalla norma- che deve ritenersi decorrere dall'ultima notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di fattispecie complessa e con più parti.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e annulla la decisione impugnata, rinviando al Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Calabria - per il relativo esame di merito.

IL PRESIDENTE  
Sergio Santoro

**Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio